



**Tribunale di Taranto
CORTE D'ASSISE**

**DOTT. PETRANGELO MICHELE
DOTT.SSA MISSERINI FULVIA**

**Presidente
Giudice a latere**

VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA

PAGINE VERBALE: n. 104

PROCEDIMENTO PENALE N. R.G: 1/2016 - R.G.N.R. 938/10

A CARICO DI: RIVANICOLA + 46

UDIENZA DEL 08/03/2017

Esito: Rinvio al 28/03/2017

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

COSTITUZIONE DELLE PARTIGIURIDICHE.....	3
LETTURA DELL'ORDINANZA.....	27
LETTURA DELL'ORDINANZA.....	41
LETTURA DELL'ORDINANZA.....	50
RICHIESTE ISTRUTTORIE DELLE DIFESE.....	54

Tribunale di Taranto - CORTE D'ASSISE

**Procedimento penale n. R.G. 1/2016 - R.G.N.R. 938/10 RIVA NICOLA + 46 Udienza
del 08/03/2017**

DOTT. PETRANGELO MICHELE Presidente
DOTT.SSA MISSERINI FULVIA Giudice a latere

DOTT. ARGENTINO, DOTT. EPIFANI, DOTT. BUCCOLIERO
Pubblico Ministero

DOTT.SSA PIRRONI ANNAPIA Cancelliere
RANDAZZO MARIA Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA + 46 -

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chiamiamo il Procedimento Penale numero 1/2016 Registro Generale e 938/10 R.G.N.R del dibattimento, a carico di Riva Nicola + 46.

COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Buongiorno. Possiamo cominciare con l'appello delle Parti.

- Imputato **Riva Nicola**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico (presente);
- Imputato **RIVA Fabio Arturo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Nicola Marseglia (presente) e dall'Avvocato Perrone (presente);
- Imputato **Capogrosso Luigi**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Vozza (presente);
- Imputato **Andelmi Marco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico (assente) e Avvocato Pasquale Lisco (presente), il secondo anche in

- sostituzione del primo giusta delega scritta in atti;
- Imputato **Cavallo Angelo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Centonze (assente), sostituito dall'Avvocato Ludovica Beduschi;
 - Imputato **Di Maggio Ivan**, assente, difeso dall'Avvocato Francesco Centonze (assente) e dall'Avvocato Carlo Baccaredda Boy (assente), il secondo sostituito dall'Avvocato Paolo Maria Caccialanza;
 - Imputato **De Felice Salvatore**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Leonardo Lanucara (presente);
 - Imputato **D'Alò Salvatore**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Centonze (assente) e dall'Avvocato Baccaredda Boy (assente), come sopra;
 - Imputato **Archinà Girolamo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gian Domenico Caiazza (presente);
 - Imputato **Perli Francesco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Mario Viviani (assente) e dall'Avvocato Raffaele Della Valle (assente);
 - Imputato **Ferrante Bruno**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Maggio (presente);
 - Imputato **Buffo Adolfo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Professore Tullio Padovani (assente) e dall'Avvocato Carlo Sassi (assente), il secondo sostituito dall'Avvocato Ippedico, già nomina ex 102 depositata;
 - Imputato **Colucci Antonio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Tommaso Marrazza (presente);
 - Imputato **Giovinazzi Cosimo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Egidio Albanese (assente), sostituito dall'Avvocato Giorgia De Tommasi per delega orale;
 - Imputato **Di Noi Giuseppe**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Vozza, (presente) e dall'Avvocato Gaetano Melucci (presente);
 - Imputato **Raffaelli Giovanni**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Santoro (presente);

- Imputato **Palmisano Sergio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico (assente) sostituito dall'Avvocato Lisco;
- Imputato **Dimastromatteo Vincenzo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico (assente), sostituito dall'Avvocato Lisco;
- Imputato **Legnani Lanfranco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Aldo Mariucci (presente) e dall'Avvocato Luca Sirotti (assente), il secondo anche in sostituzione del primo;
- Imputato **Ceriani Alfredo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci (presente) e dall'Avvocato Stefano Lojacono (presente).
- Imputato **Rebaioli Giovanni**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Convertino Daniele (presente) e dall'Avvocato Stefano Lojacono (presente);
- Imputato **Pastorino Agostino**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci (presente) e dall'Avvocato Carmine Urso (presente);
- Imputato **Bessone Enrico**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci (presente) e dall'Avvocato Vincenzo Vozza (presente);
- Imputato **Casartelli Giuseppe**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Marco Feno (assente) e dall'Avvocato Gaetano Melucci (presente), il secondo anche in sostituzione del primo;
- Imputato **Corti Cesare**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci (presente) e dall'Avvocato Vozza (presente);
- Imputato **Florido Giovanni**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Carlo Petrone (assente) e Avvocato Claudio Petrone (assente);
- Imputato **Conserva Michele**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Michele Rossetti (presente) e dall'Avvocato Laura Palomba (presente);

- Imputato **Specchia Vincenzo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Andrea Sambati (assente), sostituito dall'Avvocato Federica Sambati;
- Imputato **Liberti Lorenzo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Paolo Sisto (assente) e dall'Avvocato Carlo Raffo (presente), il primo sostituito giusta delega dall'Avvocato Francesco Morelli;
- Imputato **Veste Angelo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Massimiliano Madio (assente);
- Imputato **De Michele Cataldo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Sapia (assente), sostituito con delega orale dall'Avvocato Rossetti;
- Imputato **Vendola Nicola**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello (assente), sostituito con delega orale dall'Avvocato Francesco Zaccaria;

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È sopravvenuto l'Avvocato Petrone, anche in sostituzione.

- Imputato **Stefano Ippazio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Raffo (assente) e Avvocato Gianluca Mongelli (presente), il primo sostituito con delega orale dall'Avvocato Carlo Raffo;
- Imputato **Pentassuglia Donato**, assente, Avvocato Giandomenico Bruni (assente), sostituito dall'Avvocato Stefano Maggio con delega orale;
- Imputato **Antonicelli Antonello**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Marzullo (assente), sostituito dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
- Imputato **Manna Francesco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vittorio Sanguigno (assente) e dall'Avvocato Antonio Raffo (assente), entrambi sostituiti dall'Avvocato Carlo Raffo con delega orale;
- Imputato **Fratoianni Nicola**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Del Corso (assente), sostituito

- con delega dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
- Imputato **Pellegrino Davide Filippo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Michele Laforgia (assente), sostituito dall'Avvocato Maria Manuela Sborgia;
 - Imputato **Blonda Massimo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Giuseppe Modesti (assente), sostituito giusta delega scritta depositata dall'Avvocato Giuseppe Mariani;
 - Imputato **Assennato Giorgio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Maria Emanuela Sborgia (presente) e dall'Avvocato Laforgia (assente), il secondo anche in sostituzione del primo;
 - Imputato **Pelaggi Luigi**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Bana (assente), sostituito dall'Avvocato Edvige Mattesi con delega orale;
 - Imputato **Ticali Dario**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Maria Teresa Napolitano (assente) e dall'Avvocato Valerio Vancheri (assente), il secondo sostituito con delega scritta dall'Avvocato Lanucara;
 - Imputata **Romeo Caterina Vittoria**, assente, difesa di fiducia dall'Avvocato Luca Sirotti (assente) e dall'Avvocato Maddalena Rada (assente), entrambi sostituiti dall'Avvocato Lorenzo Mariucci per delega orale;
 - Imputato **Palmisano Pierfrancesco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Luca Italiano (assente), sostituito dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
 - Imputato **Partecipazioni Industriali s.p.a. In amministrazione straordinaria già Riva Fire**, difesa di fiducia dall'Avvocato Mauro Lauro (assente);

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Nominiamo per tutti gli imputati privi di difensore l'Avvocato Vozza presente in aula.

AVVOCATO Ottavio MARTUCCI - Presidente, chiedo scusa per il ritardo, per Perli Francesco, in sostituzione degli

Avvocati Della Valle, Viviani l'Avvocato Ottavio Martucci.

Responsabili Civili:

- **Regione Puglia**, difesa di fiducia dall'Avvocato Alessandro Amato (assente), sostituito giusta dall'Avvocato Rutigliano Ilaria Alessia;
- **Riva Forni Elettrici S.p.A.**, con l'Avvocato Annicchiarico che è presente;
- **Partecipazioni Industriali già Riva Fire** con l'Avvocato Lauro (assente), sostituito per delega orale dall'Avvocato Francesco Paolo Garzone.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Anche per l'altra posizione?

AVVOCATO Francesco Paolo GARZONE - La Partecipazioni Industriali.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Questa era come responsabile, l'altra era come imputato, quindi per entrambe le posizioni?

AVVOCATO Francesco Paolo GARZONE - Uguale.

Parti Civili:

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato Mele, per Romandini Luigi.

AVVOCATO CURCI - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Curci, è presente Romandini.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo l'Avvocato Alessandro Apolito (assente). In genere era sostituito oralmente da Cristina Casale (assente), per Alpino Leonardo, Barbi Giacomo, Boccuni Gaetana, Bruno Pietro Luigi, Buscicchio Giuseppe, Camerino Angela, Capuano Adriana, Capuano Anna, Capuano Vincenzo, Cataldo Grazia, Cazzato Ippazio, Colella Erminia, D'Andria Anna, D'Andria Antonio, D'Andria Chiara, D'Andria Cosimo, D'Andria Luigi, D'Andria Maria, D'Andria Nicola, D'Andria Salvatore, D'Andria Sergio, D'Andria Teresa,

D'Andria Vito, De Bartolomeo Francesco, De Bartolomeo Stefano, De Luca Antonello, De Luca Ercole, De Luca Francesca Rita, De Pasquale Maria Pia, Del Giudice Anna Maria, Devenere Vincenza, Di Comite Maria, Di Maggio Cosimo, Di Napoli Marcella, Di Stani Giuseppina, Dulcamare Francesco, Fiorino Angela, Galiandro Maria Costanza, Giugno Maria Luigia, Greco Nicola, Guernieri Raffaella, Infantini Aldo, La Gioia Grazia, Lapertosa Marina, Lo Papa Francesco, Longone Saverio, Magistri Sangermano Cosimo, Marangione Vincenzo, Marzovilli Maria Teresa, Modolo Antonio Giuseppe, Occhinegro Giulia, Occhinegro Rossella, Oliviero Desiderata, Oteri Santo, Partenza Cataldo, Pesare Ermanno, Picuno Liliana, Pollicoro Cosimo, Pranzo Francesca, Proietti Cosimo, Quaranta Alberta, Raffaele Antonio, Raho Giovanni, Romano Alfredo, Sibilla Dario, Tardiota Carmela, Trani Vincenzo, Troio Carmela, Ventruti Mano, Visco Anna, Visco Stefania, Sanframundo Maria Nicola, Zappatone Antonio, Argentieri Samantha, D'Ancona Cosimo.

L'Avvocato Blonda per l'Arca Ionica. Tutti assenti.

Avvocato Silvestre Andrea.

AVVOCATO Martino Paolo ROSATO - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Rosato Martino Paolo, le parti sono tutte assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo l'Avvocato Caterina Argese che è assente. Le parti sono Canino Francesco, Cisternini Giovanni, Civilla Marco, De Francesco Fabio, Iorio Claudio, Massaro Antonio, Pastore Erminio, Ranaldo Antonio Francesco, Scarano Fedele. Tutti assenti.

Poi abbiamo l'Avvocato Cavalchini Raffaella.

AVV.SSA Eliana BALDO - Sostituita per delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo, è presente in aula il signor Piero Mottolese.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Cosimo Antonicelli per D'Alessandro Antonio, entrambi assenti.

Avvocato Cosimo Manca, per l'Italia Nostra Onlus.

AVV.SSA Eliana BALDO - Assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Dionigi Rusciano, assiste Lippo Cosimo, entrambi assenti.

Poi abbiamo l'Avvocato Donato Salinari, presente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Unione Provinciale degli Agricoltori di Taranto, assente.

Poi abbiamo l'Avvocato Eligio Curci.

AVVOCATO Eligio CURCI - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo l'Avvocato Ludovica Coda presente, parti assenti.

L'Avvocato Ernesto Aprile, per l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro, entrambi assenti.

Abbiamo l'Avvocato Ezio Bonanni, per l'Associazione contro l'amianto e altri rischi.

AVVOCATO FORNARI - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Fornari, parte presente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato Fabrizio Lamanna.

AVVOCATO Marco FUMAROLA - Sostituito con delega scritta dall'Avvocato Marco Fumarola, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Fausto Soggia assente. Per Bianchi Michele, Bianchi Massimo, Guarino Claudio, Muto Luigi, Spina Grazia, tutti assenti.

Poi abbiamo l'Avvocato Enzo Pellegrin, assente.

AVVOCATO Marco FUMAROLA - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Marco Fumarola.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo l'Avvocato Gianluca Vitale.

AVVOCATO Marco FUMAROLA - Come sopra. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele ANGELO - Avvocato Filiberto Catapano Minotti per Pasadina s.r.l., assenti.

Avvocato Francesca Conte.

AVV.SSA Federica LEUZZI - Assente, sostituita con delega orale

dall'Avvocato Federica Leuzzi, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Francesco Di Lauro per WWF.

AVV.SSA Eliana BALDO - Sostituita per delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Francesco Nevoli.

AVVOCATO Basilio PUGLIA - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Basilio Puglia.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Francesco Tanzi, assente, per Viola Attilio e anche Ciaciulli Enza, Mansueto Maria, Manigrasso Anna Maria, Maurella Giovanni, Pignatelli Anna.

Avvocato Cataldo Pentassuglia per il Comune di Statte.

AVVOCATO Cataldo PENTASSUGLIA - Presente, il Comune è assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Giuseppe Iaia per la USI CISL, CISL Provinciale di Taranto, FIM CISL Provinciale Taranto, tutti assenti.

Avvocato Lelio Palazzo per la Provincia di Taranto, presente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo l'Avvocato Leonardo La Porta.

AVVOCATO Leonardo LA PORTA - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Francesco Marra è assente, per Fineo Paolo, Giuliano Antonio, Grattagliano Salvatore, Illume Carmine, Intini Augusto. Tutti assenti.

Poi abbiamo l'Avvocato Rosario Orlando per il Comune di Taranto.

AVV.SSA Eliana BALDO - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Luca Tatullo per Andriani Anna, Andriani Anna nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Giorgio Sala e Vincenzo Di Giorgio. Tutti assenti.

Avvocato Mongiello, assente per Antonante Pasquale, Caputo Angelo, Catino Domenico, De Fazio Concetta, D'Ippolito

Paola, Piepoli Cosimo, Premici Giuseppe, Scalone Valeria.

AVVOCATO DEL VECCHIO - Chiedo scusa Presidente, se è Maria Letizia Mongiello è sostituito dall'Avvocato Del Vecchio, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Maria Luigia Tritto, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, nessuno è presente.

Avvocato Nicola Di Bello per Bruno Antonio.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo l'Avvocato Martino Paolo Rosato.

AVVOCATO Martino Paolo ROSATO - Presente Presidente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato Massimiliano Del Vecchio, che è presente. Le parti sono assenti.

Avvocato Massimo Di Celmo.

AVVOCATO DEL VECCHIO - Sostituito dall'Avvocato Del Vecchio, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Mimmo Lardiello, assente, per Mondini Lorenzo, Leonardo Da Vinci Società Cooperativa, Jonica Mare Cooperativa, NU.MAT Nuova Maricoltura Tarantina, Ittica Cielo Azzurro, La Scogliera, Jolly Mare, Nuova Taranto, La Sciaia, Galeso, Ittica Mondino, San Francesco, Mare Sud, Mitilcantieri, De Crescenzo Agata, Omnia Cooperativa, Santamaria Società Cooperativa, Brunetti Angelo, tutti assenti.

Avvocato Mino Cavallo. Le parti sono: Cinqui Cosima, De Rosa Carmela, De Rosa Leonardo, De Rosa Umberto, Gatti Francesco, Leggieri Anna del 1989, Leggieri Anna nata nel 1958, Leggieri Davide del 1982, Leggieri Francesco del 1985; Leggieri Francesco del 1929; Leggieri Giuseppe, Musciacchio Anna, Musciacchio Vincenza, Perelli Rosa, Calabretti Antonio, Palagiano Nicola, Matrangolo Marietta. Nessuno è presente.

Abbiamo l'Avvocato Patrizia Boccuni.

AVV.SSA DETTOLI - Sostituita giusta delega orale dall'Avvocato Dettoli, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Nicola Massimo Tarquinio.

AVVOCATO LA PORTA - Sostituito dall'Avvocato La Porta con delega scritta, parti sono assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Orazio Vesco.

AVVOCATO Martino Paolo ROSATO - Assente, parte assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Rosato Martino Paolo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pasquale Bottiglione assente, assistite Pescatori Due Mari Cooperativa, assente il legale rappresentante.

Avvocato Fabio Petruzzi.

AVVOCATO Fabio PETRUZZI - Presidente presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Paola De Filippo.

AVVOCATO Fabio PETRUZZI - Sostituita per delega orale dall'Avvocato Fabio Petruzzi, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Patrizia Raciti.

AVV.SSA RACITI - Presente, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pierfrancesco Lupo è assente, per Monfredi Fabrizia, Salerno Federico, Salerno Luca, Salerno Mattia, parti assenti.

Avvocato Pierluigi Morelli.

AVVOCATO Pierluigi MORELLI - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pietro Dalena.

AVV.SSA Eliana BALDO - Sostituita per delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pietro Palasciano.

AVVOCATO Pietro PALASCIANO - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato D'Alena come sopra.

Avvocato Roberto Prete.

AVV.SSA Raffaella CAVALCHINI - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Raffaella Cavalchini.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Salvatore D'Aluiso.

AVVOCATO D'ALUIO - Presente, assente il legale rappresentante.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Ida Spataro.

AVVOCATO Marco FUMAROLA - Sostituita con delega orale dall'Avvocato Marco Fumarola.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Sergio Bonetto.

AVVOCATO Marco FUMAROLA - Sostituito sempre dall'Avvocato Fumarola con delega orale.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Marco Ottino è assente, per Masella Francesco assente.

Avvocato Torsella.

AVV.SSA Eliana BALDO - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo, presenti in aula i signori Fornaro Angelo e Fornaro Vincenzo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Simone Sabattini.

AVVOCATO DEL VECCHIO - Sostituito dall'Avvocato Del Vecchio, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Tatiana Della Marra è assente, per Cavallo Michele e Cavallo Vito, assenti.

Avvocato Allena per Cavallo Ida, assenti.

Poi abbiamo l'Avvocato Valerio Sgarrino.

AVVOCATO SGARRINO - Presente, è presente il signor Liuzzi Pierluigi, Parte Civile.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Viviana Lanzalonga.

AVV.SSA LANZALONGA - Presente, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce con l'Avvocato Colangelo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Fabrizio Muto, per Muto Luigi.

AVV.SSA Raffaella CAVALCHINI - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Raffaella Cavalchini.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Enzo Luca Fumarola.

AVVOCATO PENTASSUGLIA - Sostituito dall'Avvocato Pentassuglia, Comune Assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo l'Avvocato Anna

Murianna.

AVV.SSA Anna MURIANNA - Presente. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Anna Mariggìo.

AVV.SSA Anna MARIGGIO' - Presente, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Basilio Puglia.

AVVOCATO Basilio PUGLIA - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Stefano Di Francesco
per l'A.S.L. Taranto.

AVVOCATO Basilio PUGLIA - Sostituito con delega orale
dall'Avvocato Basilio PUGLIA.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Cantore.

AVVOCATO PENTASSUGLIA - Sostituito dall'Avvocato Pentassuglia
per delega orale.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Rosario Cristini.

AVVOCATO LA PORTA - Sostituito per delega orale dall'Avvocato
La Porta, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato Baldo Eliana.

AVV.SSA Eliana BALDO - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Clara Esmeralda
Cappabianca (assente) per Comparato Filippo, Montervino
Rosaria, Lasala Lucia, Latagliata Pietro, De Pasquale
Antonietta, Fuggiano Beatrice, D'Ancona Giuseppa,
D'Ancona Francesco, D'Ancona Carmela, Scarnera Loris,
Scarnera Tamara, Scarnera Christian, Iannello Silvana,
Romeo Pasquale Vincenzo, Rossi Franca, Morga Antonio,
D'Arcante, Fiore Salvatore, Montervino Anna Pia,
D'Andria Emanuele, Pizzoleo Umberto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Michele Lioi.

AVVOCATO LA PORTA - Sostituito dall'Avvocato La Porta con
delega orale. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Michele Bottanico,
per Falco Pina. Entrambi assenti.

Avvocato Rienzi.

AVVOCATO LA PORTA - Avvocato La Porta con delega orale, parti
assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Maria Antonietta D'Elia.

AVV.SSA Federica LEUZZI - Sostituita con delega orale dall'Avvocato Federica Leuzzi, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Anna Luisa Montanaro.

AVVOCATO PENTASSUGLIA - Sostituita per delega orale dall'Avvocato Pentassuglia, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Lecce Giuseppe.

AVVOCATO Giuseppe LECCE - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Claudia Esposito per l'APIN Associazione Vittime dell'Amianto, assenti.

Avvocato Martino Paolo Rosato.

AVVOCATO Martino Paolo ROSATO - Presente, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Andrea Mancini. È assente, assiste Cassetta Alberto, Cassetta Maria Caterina e Cavallo Angiola, assenti.

Poi abbiamo l'Avvocato Silvetti.

AVVOCATO LA PORTA - Sostituito dall'Avvocato La Porta per delega orale, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Rossi Antonietta.

AVVOCATO Pierluigi MORELLI - Sostituita con delega verbale dall'Avvocato Pierluigi Morelli, persona offesa assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi c'è l'Avvocato Pierluigi Morelli con le parti assenti.

AVVOCATO Pierluigi MORELLI - Stessa cosa.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Raffaele Pesce per Marsella Dario assenti.

Avvocato Roberto Prete per Mancone Alessia, non ci sono.

Avvocato Silvestre.

AVVOCATO Martino Paolo ROSATO - Sempre sostituito con delega orale dall'Avvocato Rosato Martino Paolo, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo terminato la lettura, abbiamo costituito le parti. Diamo atto dell'avvenuto deposito in Cancelleria, in data 2 marzo, di una memoria

scritta da un gruppo di Avvocati, che recita nell'intestazione "Nullità dell'ordinanza emessa da codesta Corte in data primo marzo in relazione alla richiesta di termine a difesa a seguito del deposito dell'attività integrativa di indagine da parte dei Pubblici Ministeri in quanto lesiva del diritto di difesa ai sensi dell'Articolo 178 lettera c), Codice Procedura Penale.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, poi quando può mi dà la parola perché devo integrare la questione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora la integri e poi interviene il Pubblico Ministero. Prego.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente e signori della Corte, i Pubblici Ministeri alla scorsa udienza, proprio in sede di richieste di prova, hanno prodotto una documentazione apparentemente sottile, un indice, ma questo indice poi faceva riferimento a dei DVD e quindi già cresceva un po' e noi, rispetto a questi DVD, abbiamo chiesto la concessione del termine alla Eccellentissima Corte. La Corte poi, rispetto a questa produzione, ci ha dato soltanto sei giorni di tempo. Come sono stati utilizzati questi sei giorni di tempo? Noi immediatamente, il giorno dopo, siamo andati nella Cancelleria del Pubblico Ministero e abbiamo chiesto copia della documentazione che avevano dichiarato i Pubblici Ministeri essere stata depositata in udienza, quindi il giorno stesso dell'udienza, l'1. C'è stata consegnata la documentazione e la documentazione ci è stata consegnata in supporto informatico. Io nel frattempo ovviamente ero nell'altro studio di Milano, i miei dello studio di Taranto hanno fatto due operazioni, da un lato hanno preso la documentazione che era stata trasferita e quindi siamo andati a finire alla fine della mattinata di giorno 2, dall'altro lato una parte dello studio è arrivata in studio, ha caricato i DVD

dropbox e c'è voluto soltanto per caricarli una giornata di tempo, quindi per trasferirli poi a me che ero a Milano, contemporaneamente un'altra parte dello studio è andata dalla copisteria del Tribunale e ha dato l'incarico di stampare la documentazione. La documentazione che i Pubblici Ministeri ci avevano presentato così sottile, è cresciuta ed è lievitata fino alla consegna di stamattina, operata dal signor Carallo delle fotocopie qui del Tribunale, che ci ha consegnato, sono ancora caldi, quindici faldoni di queste carte che state vedendo davanti. Cioè, un maxi processo ci è stato consegnato stamattina. Nel frattempo i miei poi avevano mandato con il dropbox, quindi il giorno dopo mi sono iniziate ad arrivare le documentazioni per posta elettronica. Quindi per me l'impossibilità materiale anche dello studio che voi sapete, come penso fate un po' tutti, io sicuramente, è lo studio della carta, delle sottolineature, delle evidenziazioni e degli index che devono andare a indicare dove devo andare a mettere le mani. Quindi questo studio materiale non è stato possibile neanche effettuarlo, perché stamattina ci è stata data la consegna delle copie. Le copie sono 43.000 pagine. Questo l'antefatto. Dal punto di vista della Giurisprudenza che cosa ci dice la Cassazione? La Cassazione ci dice: "Che la violazione dell'obbligo di immediato deposito della documentazione relativa all'attività integrativa di indagine è priva di specifica sanzione processuale". Poi dice però: "È demandato al Giudice del merito il compito di impartire le opportune disposizioni affinché la Difesa sia reintegrata nelle sue prerogative, previa adozione degli opportuni provvedimenti che, se adeguatamente motivati, sono insindacabili in sede di legittimità". Faccio riferimento alla Cassazione Penale Sezione II, la numero 31512 del 24 aprile 2012. Quindi che fa il

Giudice di legittimità? Va ad acclarare un principio che però era ovvio, perché tutto quanto il nostro codice è sicuramente improntato al rispetto di quello che è il faro per tutti quanti noi e per tutte le aule di giustizia, che è la nostra Costituzione. Perché la Costituzione all'Articolo 111 prevede che nel processo penale, innanzitutto dice che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti al Giudice terzo e imparziale. Poi che cosa aggiunge? Aggiunge che nel processo penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia nel più breve tempo possibile informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa levata a suo carico, ma soprattutto per il caso che ci occupa Presidente la Costituzione dice che la Difesa deve disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa. Allora, ancora la Corte di Cassazione, in tema dell'obbligo dell'immediato deposito della documentazione relativa alle indagini integrative svolte dal Pubblico Ministero, dice: "Deve essere calibrato per apprezzarne il tempestivo adempimento, su che cosa? Sulla tipologia di atti compiuti ed un eventuale deposito temporalmente non immediato non determina conseguenze processuali se in concreto inidoneo a ledere il diritto di difesa". E qui c'è un profluvio di Giurisprudenza citata, Cassazione Penale Sezione II del 2011, la 23621, poi ancora la Sezione IV, 6 novembre 2007, la numero 8588 ed altre. Poi dice ancora la Cassazione: "La documentazione relativa alle indagini suppletive svolte dal Pubblico Ministero, successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, deve essere immediatamente depositata, ma il termine deve essere correlato alla difficoltà di individuazione degli atti da depositare. Quindi anche per il Pubblico Ministero quando dice "immediatamente",

non è che il difensore pretende che oggi ti arriva sul tavolo l'informativa della Guardia di Finanza e domani mi fai l'avviso. Cioè, il disposto dell'Articolo 18 del regolamento di esecuzione del Codice Procedura Penale, che impone l'obbligo alla Cancelleria del Pubblico Ministero di notificare l'avviso ai difensori, è stato interpretato da tutta la Giurisprudenza di legittimità come un immediatamente, ma non come un ad horas, cioè in quel momento, ci deve essere un lasso temporale che deve dare al Pubblico Ministero la possibilità di fare questo. Quindi quello "immediatamente" questa Difesa, ovviamente parlo a nome anche degli altri difensori, non intende dire che dovevano immediatamente, cioè il giorno stesso notificarlo, ma dovevano ovviamente avere un minimo di tempo e di lasso temporale per poi far notificare alla Cancelleria l'avviso ai sensi dell'Articolo 18 del regolamento di esecuzione.

Se noi quindi facciamo una interpretazione costituzionalmente orientata dell'Articolo 430 del Codice Procedura Penale, dobbiamo quindi ritenere che il Giudice deve disporre il differimento dell'udienza e in questo caso, cito sempre la Corte di Cassazione, quindi sono parole della Corte di Cassazione, il Giudice deve disporre il differimento dell'udienza già fissata per la formulazione delle richieste di prova, quindi un caso come il nostro, ove il deposito intempestivo dei verbali e degli atti delle indagini integrative da parte del Pubblico Ministero abbia vanificato il diritto della Difesa alla relativa conoscenza. Dico io, se non è questo il caso, quale è? Cioè, in sede di richieste di prova, nonostante le informative avessero delle date che sono già indicate in quell'elenco che avete agli atti, alcuni addirittura risalenti gli anni, non risalenti i mesi, ci viene notificato l'avviso di deposito il giorno stesso delle nostre richieste di prova e scopriamo progressivamente,

in quei sei giorni che ci sono stati dati con l'ordinanza, che non stiamo parlando di tante carte come immaginavamo o come ha riportato la Gazzetta del Mezzogiorno di 3.000 pagine, non di 3.000 pagine, di 43.000 pagine, di cui 14 faldoni di carte. Che è praticamente impossibile studiare per poter argomentare qualcosa in un lasso temporale così ridotto, per articolare ovviamente le richieste di prova. Abbiamo fatto anche un calcolo Presidente, avevamo avuto la notizia che erano 40.000 da chi ci doveva fare il preventivo per le fotocopie, l'abbiamo scoperto stamattina che erano 43.000, quindi c'era anche un di più. Quindi il calcolo è stato fatto sulle 40.000. Allora, facendo riferimento al fatto che la mattina del 2 è stato impossibile utilizzarla materialmente perché ci è stato dato il supporto, il supporto è entrato nelle nostre mani nella tarda mattinata del 2. Lasciamo perdere il fatto che doveva essere caricato sul dropbox e trasmesso, lasciamo perdere che non abbiamo avuto la possibilità di studiare dalle carte come facciamo di solito sempre, ma prendiamo in considerazione il fatto che dovessimo studiare tutti a terminale. Bene, ci avete concesso Presidente un termine, ma non lo sapevate evidentemente, un termine di 130 ore. Abbiamo ipotizzato che lavorando ininterrottamente, 24 ore al giorno, compresi i giorni di sabato 4 marzo e di domenica 5 marzo, per studiarle le carte, non per sfogliarle le carte, sono 43.000 pagine, anche molto complesse vedrà, la media 24 ore al giorno porta a 300 pagine all'ora. Presidente, questo processo non si può fare a 300 all'ora, non è possibile per noi andare avanti in questa maniera! Allora, rispetto ad una situazione di questo tipo, parliamoci chiaro, perché sapete il rispetto e la stima che ho nei confronti della Corte, non è possibile pensare che un processo che non ha problemi di

prescrizione, che non ha più un problema di un imputato in custodia cautelare, questo è un processo (a mio modesto avviso) che ha solo un problema vero, ha una pressione pazzesca dal punto di vista dell'opinione pubblica, di una parte dell'opinione pubblica di questa città, ha una pressione tale che addirittura è arrivata a creare delle manifestazioni pubbliche con un'organizzazione apposta per andare a fare pressione su questo processo. È stata fatta una pubblica manifestazione, settanta associazioni ambientaliste e la cosa assurda, l'obiettivo qual era? "Non date i rinvii". L'obiettivo qual era? Venire in udienza come hanno fatto l'altra volta e addirittura applaudire come allo stadio rispetto alle vostre decisioni, che erano decisioni di rigetto di tutte le eccezioni, di rigetto dell'ulteriore rinvio o separazione che era stata fatta da una parte processuale. Non è possibile signor Presidente e signori della Corte che questo processo debba subire ingerenze di questo tipo, perché in una situazione nella quale (parliamoci chiaramente) voi avete fatto un'ordinanza in cui avete sostanzialmente detto: "Guardate cari Avvocati, secondo noi". Secondo noi Avvocati in quell'ordinanza c'è stato un travisamento di che cosa voleva dire la Corte Costituzionale con la sentenza 163 del 2013, ma andiamo alla sostanza delle cose. Nella vostra ordinanza avete detto: "Guardate che formalmente questo processo si può fare a Taranto perché non c'è stato un Giudice".

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato, questo esula dalla questione della nullità, di questo dobbiamo parlare. Se ha esaurito l'argomento, do la parola ai Pubblici Ministeri. Non dobbiamo adesso discutere della correttezza o della validità dell'ordinanza.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Termino molto velocemente Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il tema è questo.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Certamente. Comunque mi riporto alla memoria dove ho sintetizzato ancora meglio questi concetti. Il mio discorso era di questo tipo: nel momento in cui noi non abbiamo dei problemi veri, abbiamo soltanto (a nostro modo di vedere) una pressione sul processo che non è giustificata dal punto di vista processuale da nessun punto di vista vero, serio, allora noi dobbiamo essere concretamente messi nelle condizioni di poter esercitare il nostro diritto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È un concetto che ha già espresso in modo chiaro, l'ha ripetuto, l'abbiamo compreso, se possiamo fermarci, sennò non ha limiti questo intervento, mentre deve essere. Visto che c'è la memoria, può essere contenuto.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Me la fa illustrare?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Brevemente Avvocato, eh.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Allora Presidente, rispetto a questa situazione, a nostro modo di vedere, il termine che ci è stato concesso non è compatibile con l'attività difensiva che invece abbiamo l'obbligo di svolgere a difesa dei nostri assistiti. Delle due, l'una. Qual è la sanzione processuale rispetto a un deposito tardivo? Con riferimento al deposito tardivo, la sanzione processuale è quella della inutilizzabilità. Ora, vi trovate sostanzialmente di fronte ad una scelta, la scelta è quella: o si decide di dare un termine congruo alle Difese che devono poter studiare quelle carte processuali, sono 14 faldoni, quindi il rinvio deve essere necessariamente quello compatibile con quello studio e non è un caso che l'altra volta vi citavo i vari passaggi del codice in cui si fa riferimento rispetto agli atti nuovi, ai venti giorni. L'alternativa è, ovviamente, quella della declaratoria di inutilizzabilità di questi atti, perché i Pubblici

Ministeri erano nelle condizioni piene di poter depositare molto prima questi atti, in tempi ragionevoli e non creare al processo un problema di questo tipo. Riporto tutta la Giurisprudenza nella nota che vado a depositare.

Allora, abbiamo preparato due note, una prima è relativa alla questione di nullità per violazione del diritto di difesa, una seconda è ancora più esplicativa del tema della inutilizzabilità, perché tutte quante queste sentenze che noi andiamo ad indicare e illustrare nella memoria, qui le sintetizzo in maniera molto stretta, riportano un principio. C'è per esempio una casistica, c'è un caso in cui tante carte erano state, meno di queste, ma tante carte erano state depositate dal Pubblico Ministero come attività integrativa di indagine e la valutazione che era stata fatta poi dalla Corte di Cassazione alla fine è stata: "Beh, il Pubblico Ministero alla fine quell'immediatamente l'ha depositata una settimana dopo rispetto a quando gli è arrivata, devi dare il tempo al Pubblico Ministero di fare le sue valutazioni per decidere se depositare, quando depositare e fare una selezione degli atti". Secondo passaggio giurisprudenziale, c'è un'altra sentenza importante, addirittura siamo in tema di criminalità organizzata, dove c'era una grossa quantità di atti che veniva depositata, addirittura erano superiori a questi, erano 32 faldoni, in quel caso la valutazione della Corte rispetto ai dieci giorni che si era preso il Pubblico Ministero tra quando gli è arrivata l'informativa e quando ha depositato gli atti, la Cassazione ha detto: "Va be', dieci giorni sono un termine che si può ritenere rientrare nell'immediatamente". Bene, nel nostro caso vedrà le date, noi abbiamo informative del 2015, abbiamo informative risalenti a mesi, a mesi prima dell'udienza

in cui c'è stata presentata questa quantità di quattordici faldoni di carte e che poteva essere tranquillamente depositata molto tempo prima da parte dei Pubblici Ministeri. Per questi ragioni, riportandomi integralmente alle memorie che vi deposito e che vi depositiamo, chiediamo in primis la declaratoria di nullità per violazione del diritto di difesa; secondariamente, qualora accoglieste la nostra richiesta, quello di un termine che possa essere congruo e compatibile, quindi quello dei venti giorni, diversamente chiediamo la declaratoria di inutilizzabilità di tutta questa documentazione acquisita, in tutta questa attività integrativa di indagine tardivamente depositata dai Pubblici Ministeri. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Signor Presidente e signori della Corte, partiamo prima dalla questione relativa alla inutilizzabilità. Ricordo a me stesso, signori della Corte, che le situazioni di nullità e di inutilizzabilità sono soltanto quelle espressamente previste dalla legge. Non ce ne possono essere altre, se non espressamente previste dalla legge. Nullità di ordine generale, nullità di ordine speciale, inutilizzabilità ex Articolo 191 del Codice Procedura Penale, inutilizzabilità collegato al termine massimo di scadenza delle indagini preliminari. Se non ricordo male, la Giurisprudenza della Cassazione ha parlato di inutilizzabilità soltanto quando il Pubblico Ministero compie attività integrativa di indagine nel periodo intercorrente tra la notifica dell'Acì e la richiesta di rinvio a giudizio. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio, dopo la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio, il Pubblico Ministero, ma anche i difensori, sono liberi di espletare indagini.

Relativamente al termine, l'Avvocato Annicchiarico ha letto una sentenza della Cassazione che ho anche io e la sentenza dice, bisogna leggerla poi tutta: "L'obbligo di immediato deposito della documentazione attinente l'attività integrativa di indagine deve essere parametrato alla tipologia degli atti compiuti (l'ha letto l'Avvocato Annicchiarico) per cui un eventuale deposito temporalmente e non immediato non determina automatiche conseguenze processuali, dovendo essere in concreto valutato se esso ha lesso o meno il diritto di difesa". E questo può riguardare soltanto il discorso relativo al termine. Però continua la massima e dice: "Non è mai assicurato alla parte interessata la concessione di un termine a difesa, in quanto l'esercizio del diritto di Difesa è garantito dal deposito della documentazione e dall'avviso alle parti". E questa è una Cassazione Sezione V, la numero 5261 del 2013. Veniamo al discorso pratico. Io ho qui con me copia di uno stralcio della richiesta di rinvio a giudizio che risulta depositata il 6 marzo 2014. Poi ho copia di attività integrativa di indagine, parliamo di una informativa di P.G. Del Luogotenente Mariani del 17 luglio 2015, qualificata parte integrante di quella inviata, con nota numero 5 del 30 giugno 2015, redatta allo scopo di fornire un quadro rappresentativo del rapporto economico derivante dalla sottoscrizione del contratto e di assistenza tecnica e servizi stipulati in data primo luglio 1999 tra Ilva s.p.a. e Riva Acciai. Quindi parte integrante di quella già inviata. Informativa di P.G. del Luogotenente Mariani, Sezione di P.G., del 6 dicembre 2016, attività integrativa di indagine in evasione alla delega dei Pubblici Ministeri del 9 settembre 2015, con allegati deposito esclusivamente su supporto informatico, un DVD. Poi ho, infine, l'ultima nota di P.G., Luogotenente Mariani, del

16 gennaio 2017. Del 16 gennaio 2017, depositata quale seguito di integrazione all'informativa. Cioè, sostanzialmente, abbiamo delle informative da cui successivamente è emersa la necessità di integrarli e che fanno riferimento, a completamento dell'attività espletata, ad atti che esistevano già nel fascicolo del Pubblico Ministero. Cioè, voi guardate quegli atti, l'Avvocato Annicchiarico, se li ha letti, se li ha visti.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Non li abbiamo visti.

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Non li avete visti? In sei giorni potevate vederli. C'erano atti che esistevano già nel fascicolo del Pubblico Ministero e richiamati in questa informativa del Luogotenente Mariani. Il 17 gennaio. L'ha letta la Giurisprudenza, l'immediato, il concetto di immediato, immediatamente. "La violazione dell'obbligo di immediato deposito della documentazione è priva di specifica sanzione processuale, è demandato a voi il compito di impartire le opportune disposizioni affinché la Difesa sia reintegrata nelle sue prerogative". E ritengo che la disposizione è stata data, perché c'è stato un rinvio di sei giorni. L'unico problema è che, tenuto conto della mole, anche il Pubblico Ministero aveva necessità di esaminare, studiare, esaminare la documentazione e poi porla a disposizione dei difensori. Perché io non riesco a concepire un Pubblico Ministero che deposita un'attività integrativa di indagine senza averne avuto conoscenza. Per cui vi chiede il rigetto e vi deposito copia di questi atti.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Quindi anche a noi lo stesso termine che ha avuto il Pubblico Ministero, Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Riserviamoci.

LETTURA DELL'ORDINANZA

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Diamo lettura dell'ordinanza.

"La Corte di Assise di Taranto

Sulla istanza depositata in Cancelleria in data 2 marzo 2017 e a firma degli Avvocati Annicchiarico, Lojacono, Caiazza, Vozza, Melucci, Perrone, Marseglia, Convertino e Urso, tutti difensori di diversi imputati, finalizzata ad ottenere la declaratoria di nullità dell'ordinanza emessa da codesta Corte in data 1 marzo 2017 in relazione alla richiesta di termine a difesa a seguito del deposito dell'attività integrativa di indagine da parte dei Pubblici Ministeri in quanto lesiva dei diritti di difesa ai sensi dell'Articolo 178, lettera c) Codice Procedura Penale;

Sulle ulteriori questioni sollevate in udienza e precipuamente sulla richiesta di concessione di un congruo termine per potere esaminare i documenti nuovi al fine di formulare eventuali eccezioni in ordine alla legittimità delle risultanze, della attività integrativa di indagine e sulla richiesta di declaratoria di inutilizzabilità di tutta l'attività integrativa di indagine;

Sentite le Parti;

Esaminati l'elenco prodotto dal Pubblico Ministero all'udienza dell'1 marzo afferente l'attività integrativa di indagine e la documentazione contenuta nei quattordici faldoni acquisiti in Camera di Consiglio ed esaminati dalla Corte al solo fine di deliberare sulle eccezioni formulate ed altresì la documentazione a tal fine prodotta dal Pubblico Ministero;

Rilevato che in data 1 marzo il Pubblico Ministero, nel formulare le richieste istruttorie, produceva l'elenco della documentazione acquisita ex Articolo 430, C.P.P. su supporto informatico;

Rilevato che in pari data evidentemente il Pubblico Ministero dava avviso alle parti, a norma dell'Articolo 18

regolamento attuazione codice di rito, per il quale la segreteria del Pubblico Ministero dà avviso senza ritardo ai difensori del deposito della documentazione relativa all'attività integrativa di indagine prevista dall'Articolo 430 Codice Procedura Penale;

Rilevato che i difensori avanzavano richiesta di termine a difesa al fine di poter esaminare detta documentazione;

Rilevato che la Corte rinviava alla data odierna e, richiamando per implicito il principio codicistico dettato dal 431 e 433 concedeva termine sino ad oggi;

Ritenuto che in base alla disciplina complessiva dell'istituto dell'attività integrativa di indagine l'esercizio del diritto di difesa è garantito dal deposito, immediato, della documentazione e dall'avviso, senza ritardo, alle parti della facoltà di prenderne visione e di estrarne copia di detta documentazione;

Ritenuto infatti che i presupposti di natura processuale, per ritenere che la documentazione possa essere inserita nel fascicolo del Pubblico Ministero sono: la pertinenza degli atti integrativi di indagine alla vicenda processuale, la finalizzazione di tali atti alle richieste del Pubblico Ministero e al Giudice del dibattimento, la garanzia di conoscenza e disponibilità degli atti stessi mediante il deposito in segreteria della documentazione con facoltà di prenderne visione e estrarre copia;

Ritenuto che nel caso deve dirsi rispettato l'obbligo di immediato deposito della documentazione relativa all'attività integrativa di indagini, come emerge dai frontespizi della nota della Guardia di Finanza di Taranto del 17 luglio 2015, depositata in pari data nella segreteria del Pubblico Ministero. Della nota della Guardia di Finanza di Taranto del 6 dicembre 2016, depositata in pari data nella segreteria del Pubblico Ministero e della nota della Sezione di P.G. Della

Guardia di Finanza del 16 gennaio 2017, in pari data depositata alla segreteria del Pubblico Ministero, costituendo queste tre annotazioni ed anche un supplemento afferente i conti correnti di Riva Fire s.p.a., l'intera attività integrativa di indagine in questione;

Ritenuto che la Giurisprudenza di legittimità, nel ribadire in modo univoco che il verificarsi del presupposto di cui all'Articolo 430 codice di rito, ossia quello dell'immediato deposito della documentazione nella segreteria del Pubblico Ministero e di quello dell'avviso ai difensori senza ritardo renda del tutto legittimo il rigetto di una istanza finalizzata ad un termine a difesa;

Ritenuto in ogni caso che prudentemente alla medesima Giurisprudenza di legittimità rimette al Giudice procedente di valutare i meccanismi che pure in assenza di specifica sanzione processuale consentano alla Difesa di esercitare le sue prerogative;

Ritenuto nel presente caso che la Difesa ha ritenuto incongruo il termine già precedentemente assegnato dalla Corte con riferimento all'elenco depositato dal Pubblico Ministero in data 1 marzo 2017;

Ritenuto che la documentazione contenuta nei quattordici faldoni portati in aula, esaminata in Camera di Consiglio al solo fine di elibare sull'eccezione, è costituita per lo più da atti di natura societaria, bilanci ordinari, verbali di assemblea dei soci, note societarie interne, relazioni consultive relative agli stabilimenti tutte riferibili al gruppo Riva in senso lato e comunque di provenienza dei soggetti imputati, documentazione in parte acquisita direttamente dalla Guardia di Finanza su delega di indagini all'interno del contesto societario e non anche da atti provenienti da terzi soggetti estranei agli imputati e pertanto del

tutto ignote e non conoscibili né da costoro e né dai loro difensori ed ulteriormente costituiti da copiosi resoconti di stampa, da locandine di convegni e da incontri di studio, nonché un intero faldone dall'organigramma Ilva e altro, dalle visure camerali societarie, documenti anche questi verosimilmente già noti alla Difesa e di agevole consultazione;

Ritenuto che l'assenza di qualsiasi contenuto dichiarativo, ovvero valutativo della documentazione costituita dall'attività integrativa di indagine in esame addirittura escluderebbe la necessità di dare avviso di deposito, ex Articolo 18 da parte del Pubblico Ministero, così come stabilito da Tribunale di Milano con sentenza 4 marzo 2004 con riferimento a processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza oggetto dell'indagine conoscitiva;

Ritenuto pertanto che nessuna violazione del diritto di difesa possa nel caso ravvisarsi e quindi che del tutto improprio sia il richiamo al disposto dell'Articolo 108 del codice di rito e che ancora nessuna inutilizzabilità possa in concreto ravvisarsi con riferimento a detta attività, stante il principio generale di tassatività della nullità e della inutilizzabilità,

P.Q.M.

rigetta l'eccezione e dispone procedersi oltre invitando i difensori ad articolare i mezzi di prova".

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Detto questo, se vogliono cominciare.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, parlo per Riva Forni Elettrici. Io le devo rappresentare questo: ovviamente ci riportiamo, era già previsto, l'eccezione di nullità era già contenuta nella memoria, quindi non la metto a verbale. Rispetto invece alle produzioni dei Pubblici Ministeri faccio rilevare questo: si tratta,

con riferimento alla produzione fatta dai Pubblici Ministeri, di 34 faldoni prodotti dai Pubblici Ministeri.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Forse 36.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Si tratta di 36 faldoni prodotti dai Pubblici Ministeri, quindi a questi faldoni si sono aggiunti gli altri 36, che pur essendo atti già presenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato, abbiamo già fatto l'ordinanza, l'ordinanza dispone che dovete articolare i mezzi di prova, quindi nessun'altra questione.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Faccio un'altra eccezione, questa è un'altra cosa.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Come?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - È un'altra eccezione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, ma io le ho detto che deve articolare i mezzi di prova.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ah, lei mi sta negando la possibilità di fare eccezioni? No, mi faccia comprendere, lei mi sta negando di fare un'altra eccezione?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Stia calmo, stia calmo.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, io sto calmissimo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Io le sto dicendo che l'ordinanza dispone che vengano articolati i mezzi di prova, lei le articolerà e poi farà le sue eccezioni.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, io le devo fare prima.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Perché?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Perché la devo fare adesso la eccezione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Per quale ragione?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Perché io non posso articolare i mezzi di prova.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Per quale ragione?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Se lei mi fa spiegare, io le spiego la ragione per la quale non le posso articolare. Ho la parola?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Grazie. Allora, in quello stesso tempo, cioè in questi stessi sei giorni, tolta quella metà del giorno che ci serviva per avere le copie, avremmo (secondo le indicazioni che ci arrivano dalla sua richiesta di articolare le richieste di prova) dovuto avere anche il tempo di poter visionare gli altri 36 faldoni che ha prodotto il Pubblico Ministero. Questo è umanamente impossibile anche per fare una verifica di che cosa ha prodotto il Pubblico Ministero, perché le dico una che mi è balzata agli occhi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Scusi, ma tutte queste eccezioni lei non le può concentrare in un unico intervento? Scusi se mi permetto di farle questo rilievo. Non può in un unico intervento dirci tutte le cose che a suo avviso non vanno, in modo che noi decidiamo su tutto in un unico contesto? Le chiedo solo questo, è impossibile farlo?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Mi perdoni Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È impossibile?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, non è possibile farlo, perché per come devo difendere io le persone, penso di dover deciderlo io come devo difendere le persone, almeno questo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Io le sto chiedendo, non le sto imponendo. Sto dicendo: può cortesemente concentrare in un unico intervento le esposizioni di tutte le questioni?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, rispetto a questa situazione, io non pensavo di dover arrivare, perché per me è follia arrivare a dove siamo arrivati in questo momento.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Follia è un termine che mi pare un po' eccessivo.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Da un punto di vista processuale è assolutamente incongruo. Siccome io non sono riuscito neanche a studiarnele quelle di carte in un termine così ridotto, ipotizzare soltanto di poter studiare gli altri 36 faldoni che i Pubblici Ministeri hanno prodotto, io oggi mi aspettavo il rinvio congruo. Okay? La ragione per la quale adesso io sono costretto invece a dirvi, ma mi sembra assolutamente scontato, che se non c'è stata la possibilità di riuscire a sfogliare, perché vi abbiamo detto che pure per sfogliarle tutte quelle carte, non bastavano i secondi per poterle sfogliare, io non sono sicuramente nelle condizioni di poter aver avuto il tempo per sfogliare gli altri 36 faldoni che i Pubblici Ministeri hanno prodotto. Per esempio, vedo che i Pubblici Ministeri hanno prodotto un'ordinanza del Tribunale del Riesame, che ovviamente non potrebbe essere assolutamente producibile. Quindi come i Pubblici Ministeri hanno pensato di produrre quell'atto, che non è evidentemente producibile, chissà quanti altri ancora ce ne stanno. Mi dicono che a campione sono riusciti a vedere che sono state prodotte delle s.i.t. che non potevano assolutamente entrare. Questa Difesa non è nelle condizioni di poter fare le sue richieste di prova, perché non ha avuto il tempo materiale per analizzare la produzione documentale del Pubblico Ministero. Per queste ragioni preliminarmente, se dobbiamo fare le richieste di prova, le chiedo un termine per rispettare la effettività del diritto di difesa. Perché no come dice il Pubblico Ministero non è prevista, le nullità sono tassative. C'è un principio, l'ho letto prima, costituzionalmente garantito dal 111, che poi viene richiamato da tantissime altre norme del codice, tra cui il 178 e tutta la Giurisprudenza

collegata, che dice che ci deve essere in concreto la possibilità di esercitare il diritto di difesa. In concreto, materialmente, pur essendo (lo avete visto) degli stacanovisti, noi non siamo nelle condizioni di poter articolare le nostre richieste di prova in considerazione di una produzione "mostro" come l'ho definita l'altra volta, fatta dal Pubblico Ministero. Siccome sono state accoppiate queste due cose, tra l'altro avete anche notato, visto che Presidente ho verificato che la documentazione è stata portata in Camera di Consiglio, avrete verificato che la stampa è stata fatta per la stragrande maggioranza fronte retro, quindi non si tratta neanche di 14 faldoni, stampati normali sarebbero stati praticamente il doppio dei faldoni, quindi sarebbero stati quasi 30 faldoni. Non è pensabile che una persona che fa coscenziosamente (come vi abbiamo dato modo fino a questo momento di appurare) il proprio lavoro, non è sicuramente nelle condizioni di poter dire.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato, abbiamo capito, l'ha già detto, non c'è bisogno di ripetere.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Quindi rispetto a questo chiedo un termine per poter interloquire su quel tipo di produzioni fatte.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo capito.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Per poter poi articolare le nostre.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Naturalmente tutti i difensori si associano, non vorremmo che apparisse una posizione singolare né dell'Avvocato Annicchiarico e del soggetto da lui assistito. Noi, Presidente, la prego che la Corte prenda atto che non siamo fisicamente nelle condizioni, non siamo fisicamente nelle condizioni di fare quello che lei ci chiede, rispetto alla produzione documentale per le ragioni che le sono state dette.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, io ho solo detto, noi abbiamo solo interloquito su questa questione. Se fosse stata proposta contestualmente anche l'altra, mentre invece vedo che vengono proposte di volta in volta, se si concentrassero in un unico intervento, sarebbe più comodo per tutti. Siccome il vostro interesse sicuramente è quello di svolgere il processo, anche nella prospettiva di uno svolgimento rapido ci sarebbe una sorta di collaborazione a rendere subito tutte le questioni, quelle proponibili ovviamente.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Forse sarebbe stato ragionevole Presidente, di questo ne prendiamo atto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Perché ogni volta dobbiamo ritirarci in Camera di Consiglio oggi per un fascicolo, domani per un faldone. Cioè, non la finiamo più in questo modo.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Non vorrei che loro pensassero che vi è una strategia.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non lo pensiamo assolutamente Avvocato, per carità.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - No Presidente. Io sto riconoscendo che, essendo le due questioni connesse, poteva essere più sensato.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Questo solo ho detto.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Ne diamo volentieri, perlomeno io parlo per me, ne diamo volentieri atto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Cioè, se il Presidente non può neanche dare un'indicazione sull'ordine di dibattimento, senza col questo sostituirsi ovviamente alle strategie difensive, ma posto che i faldoni erano stati depositati e ci sono questi altri.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Potevamo porre la questione.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, per me era scontato, gliel'ho già detto io.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Va bene, ma non dobbiamo mai

dare nulla per scontato e quindi avremmo dovuto rappresentare. Mi consenta anche di dire che sulla richiesta di termine di esame della documentazione, ho visto anche io, ci sono atti valutativi, ci sono delle perizie, non c'è neanche bisogno di una Camera di Consiglio su questo, è una valutazione che potete fare così, o è o non è.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma non lo possiamo fare singolarmente, è una Corte.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - D'accordo, mi associo alla richiesta del collega.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il Pubblico Ministero vuole interloquire su questa?

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Presidente, io vorrei rappresentare ai signori della Corte che i documenti che noi abbiamo prodotti erano contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero e di quei documenti le parti ne hanno fatto copia. Abbiamo prodotto come un elenco di tutti i documenti, le parti attraverso questo elenco potevano benissimo individuare atti già in loro possesso e formulare eventuali eccezioni, opposizioni. Sei giorni, sette giorni sono più che sufficienti per poter formulare eventuali opposizioni. Io ritengo che si parla di un provvedimento del Tribunale del Riesame.

(INTERVENTO FUORI MICROFONO) - Non solo quello.

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - È stato fatto un esempio: provvedimento del Tribunale del Riesame. Se noi abbiamo prodotto un atto, non producibile, è perché vogliamo attestare il fatto storico del deposito di quel documento, perché da quel fatto storico poi è scaturito un capo di accusa a carico di determinate persone. E questo è un fatto documentale. Cioè, non è che io ho prodotto quell'atto per dire alla Corte: "Esaminate il contenuto di quell'atto". No, io produco quell'atto perché voi dovete verificare, attraverso la data e il

momento in cui è stato emesso, se è stato compiuto successivamente un determinato reato. Noi abbiamo fatto, con riferimento a quel provvedimento del Riesame, un capo di accusa a carico di determinate persone, per questo l'abbiamo prodotto. Così come abbiamo prodotto altri documenti, ma sempre a fini di prova. Verbali di s.i.t. non mi risultano, se ce ne stanno la Corte può benissimo restituirceli, non ci sono problemi.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Ce lo deve fare eccepire.

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Va be', ma vi abbiamo prodotto l'elenco. Non ho finito ancora.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Ma infatti non sto parlando. Pubblico Ministero, penso di poter accendere il microfono. Finché non intervengo, perché mi rimprovera?

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Siccome ho visto che stava accendendo.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Ma non ho parlato, ho solo acceso il microfono. L'ho spento.

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Noi abbiamo prodotto questi documenti a fine di prova. Se ci sono documenti che non possono essere acquisiti, la Corte ce li restituirà, questo è tutto. Ma sono atti che i difensori hanno nella loro disponibilità e attraverso l'elenco possono reperirli e valutarli.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Posso Presidente? Perché non sono intervenuto prima. Forse il Pubblico Ministero ha anticipato il tema. Era l'esempio del collega Annicchiarico, ma lo dico in maniera tautologica evidentemente, a scopo puramente semplificativo. Nessuno teme che gli atti che il Pubblico Ministero ha prodotto e dei quali ha chiesto l'acquisizione siano diversi da quelli già contenuti nel fascicolo originario, però sempre a titolo semplificativo vorrei dire che un elenco che si compone di centinaia di pagine non si può innanzitutto pretendere che noi li ricordiamo tutti a

memoria, ci deve essere data anche la possibilità di verificare. Faccio un esempio banalissimo, elenco numero 2, la prima pagina, lettera E): C.T. di parte. Acquisiti dalla P.G. In data 31 maggio 2010 su delega del Pubblico Ministero riprodotta in copia, fornite su supporto digitale in un CD. Voglio dire, secondo la Corte noi possiamo a memoria ricordare il contenuto di questa consulenza o va verificato, per capire se è acquisibile o no? Il senso è che noi dobbiamo verificare il reale contenuto, la reale efficacia rappresentativa ed eventualmente probatoria di quei documenti dopo averli verificati. Ma come facciamo a verificare migliaia di documenti in sei giorni? Questo è il senso della richiesta di termine.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo capito Avvocato, andiamo avanti.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Anche ai fini di eventuali eccezioni, diverse e successive, non di natura procedurale di cui si è discusso sinora, ma proprio sulla portata di quei documenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Su come sono stati formati, anche in relazione, anticipo, per esempio, all'articolazione di una prova contraria ex 468 IV comma. Di questo stiamo parlando, mi sembra assolutamente ragionevole e pacata.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, soltanto una cosa, cercavo di dirla prima. Per quanto riguarda la prova del fatto storico così come l'ha presentato il Pubblico Ministero, in tantissimi altri processi si produce il frontespizio e il depositato, non si produce tutto quanto un provvedimento dell'attività di indagine. Quindi rispetto a questa cosa la valutazione che noi dobbiamo andare a fare è, perché se il Pubblico Ministero avesse prodotto il frontespizio e il depositato, allora in quel caso io non avrei detto

assolutamente niente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - In genere viene depositato sempre l'intero titolo, sentenze non passate in giudicato come fatto storico.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Nei miei processi non è mai successo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Viene accettato in tutti i processi, in questo c'è forse qualche attenzione maggiore, diciamo solo questo.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, stiamo parlando di ordinanza della fase delle indagini preliminari.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ho capito.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Cioè, per dare la prova del fatto storico si fa così, normalmente.

AVVOCATO Pasquale LISCO - Presidente, volevo fare anche presente che nell'elenco dei 36 faldoni da acquisire, l'elenco non è riproduttivo della organizzazione interna.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Dell'ordine?

AVVOCATO Pasquale LISCO - Dell'ordine in cui sono sistemati.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi vanno cercati?

AVVOCATO Pasquale LISCO - Quindi vanno un po' cercati.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Mi perdoni, l'unica cosa le devo aggiungere. Sono tante le cose.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Se le appunti Avvocato Annicchiario. Le confesso, io non avevo assolutamente nessun tipo di dubbio, per questo le sto dando.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Aveva troppa fiducia in noi allora?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Troppa fiducia in voi. Esatto, è vero, è vero, ho sbagliato. Presidente, il DVD numero 6 che ci hanno consegnato, ci può dare atto la dottoressa Pirroni, non è apribile, non è visionabile. Quindi anche rispetto a quello c'è un ulteriore problema, perché io quel DVD, ovviamente quelle carte

non le ho potute visionare, quindi la prova contraria è inimmaginabile. O la prova diretta, nel momento in cui devo fare una rinuncia su dei testi che ritengo possano essere pregiudicati.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene Avvocato, basta così.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ci vediamo alle 14.00.

LETTURA DELL'ORDINANZA

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Diamo lettura dell'ordinanza.

"La Corte di Assise di Taranto,

Decidendo sulla richiesta di rinvio dei difensori degli imputati per articolare i mezzi istruttori, specificamente per interloquire sulla produzione documentale effettuata dal Pubblico Ministero in data 1 marzo 2017 e sentite le parti osserva: in via generale, senza alcuna pretesa di completezza, il vigente sistema processuale penale vede il dibattimento quale momento procedimentale centrale della formazione della prova. In ossequio al principio costituzionale di cui all'Articolo 111. Pertanto il codice di rito stabilisce che siano le parti a formulare le richieste di prova e che sia il Giudice, sentite le stesse, a provvedere con ordinanza in ordine alla loro ammissione, a norma dell'articolo 190 e 190 bis Codice Procedura Penale. È il Giudice quindi che provvede a verificare la sussistenza dei presupposti ammissivi della prova, escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti.

Ulteriore principio è quello per cui i provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere evocati sentite le parti in contraddittorio. Articolo 190, ultimo comma.

Il Giudice provvede, ex Articolo 495 IV comma, sulle eccezioni

proposte dalle parti in ordine all'ammissibilità delle prove e nel corso dell'istruttoria, sentite le parti, può revocare l'ordinanza ammissiva di prove già ammesse, ovvero ammettere prove già escluse. Con riferimento alla scansione temporale di articolazione dei mezzi di prova, l'Articolo 493 stabilisce che la stessa debba avvenire dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicando l'ordine di interlocuzione e facendo esclusivamente riferimento alla preclusione di cui all'Articolo 468 relativo al deposito delle liste dei periti e dei consulenti.

Quanto ai documenti, deve escludersi che l'Articolo 493, riguardante le esposizioni introduttive e le richieste di prova avanzate dalle parti preveda una preclusione all'esibizione di documenti e all'ammissione di essi da parte dei Giudici in un momento successivo a quello fissato alla norma suddetta, essendo tale preclusione esplicitamente limitata alle prove che devono essere indicate nelle liste di cui all'Articolo 468, Cassazione 22 novembre 1994, numero 2533.

In caso di documenti, cioè di atti precostituiti, le limitazioni temporali indicate dal citato 493 non valgono, fermo restando che in caso di esibizione di documenti, successiva all'esposizione introduttiva, deve essere garantito alle parti il diritto di esaminarli secondo quanto prescrive l'Articolo 495, comma 3, Cassazione 27 gennaio 2009, numero 59/08.

Nel caso che ci occupa allora, dovendo effettivamente garantire il diritto delle parti di esaminare la documentazione di cui si chiede l'acquisizione a norma dell'Articolo 495 comma 3, C.P.P. e fermo restando i poteri di rimodulare i provvedimenti istruttori nel frattempo emessi da parte del Giudice, il quale ha solo l'obbligo di sentire le parti;

Rilevata l'entità della documentazione prodotta dal Pubblico

Ministero e facilmente immaginando che vi sia altrettanta consistente produzione documentale da parte delle Difese, se solo si ha presente che sin dal 12 ottobre 2016, data di deposito della prima delle liste testimoniali a discarico la Difesa produceva copiosa documentazione allegata alla stessa,

Questa Corte ritiene di disgiungere il momento delle riduzioni istruttorie da quello dell'interlocuzione delle parti in ordine alle produzioni documentali complessivamente effettuati.

P.Q.M.

motivi invita le Difese ad articolare i mezzi istruttori, ivi compresa la eventuale produzione documentale, concede termine sino alla prossima udienza alle parti per esaminare i documenti di cui si chiede l'ammissione a norma del III comma dell'Articolo 495 del Codice Procedura Penale".

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - A questo punto do la parola ai difensori per l'articolazione dei mezzi di prova.

AVV.SSA Ludovica BEDUSCHI - Presidente, buongiorno.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - BUONGIORNO.

AVV.SSA Ludovica BEDUSCHI - Avvocato Beduschi per le Difese Cavallo, Di Maggio e D'Alò. Io avrei una questione preliminare di ordine sostanziale rispetto alle nostre richieste di prova, che riguarda l'ordinanza di questa Corte a seguito dell'eccezione proposta dall'Avvocato Annicchiarico e da altri difensori rispetto alla quale tutto il collegio difensivo si è associato. Questo lo faccio presente perché mi pare, dal testo dell'ordinanza che abbiamo letto, non risulti. In questa ordinanza è stata rigettata.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quale ordinanza?

AVV.SSA Ludovica BEDUSCHI - L'ordinanza di questa mattina. Ha

rigettato la richiesta di un termine congruo per l'esame della documentazione, dando atto che la documentazione prodotta in sede di indagini integrative era conosciuta all'interno del gruppo Riva, agli imputati che avevano proposto la questione con memoria scritta e ai loro difensori. L'ho letta velocemente, però testualmente dice: "Costituita per lo più da atti di natura societaria, bilanci ordinari, verbali di assemblea dei soci, note societarie interne, relazioni consultive relative agli stabilimenti, tutte riferibili al gruppo Riva in senso lato e comunque di provenienza dei soggetti imputati. Documentazione in parte acquisita direttamente dalla Guardia di Finanza su delega di indagine all'interno del contesto societario".

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi alle parti abbiamo detto, conosciuta dagli imputati.

AVV.SSA Ludovica BEDUSCHI - Questa documentazione non è conosciuta e non era riconoscibile da parte dell'ingegnere Cavallo, dall'ingegnere Di Maggio e dall'ingegnere D'Alò, che erano dirigenti di Ilva, dei capi area sostanzialmente, dei proposti e sicuramente non potevano essere a conoscenza dei verbali del consiglio di famiglia, delle lettere di Ilva. Leggo qua velocemente, perché io non ho avuto modo di esaminare questa documentazione che ci stata trasmessa nella giornata di ieri dall'Avvocato Annicchiarico, perché tra le Difese ci siamo organizzati anche per non gravare eccessivamente la Cancelleria e organigrammi, relazioni dell'ODV, verbali di riunioni del CDA. Tutta documentazione che non era nota a dei semplici capi area. Questo per chiedere, considerate le richieste di prova del Pubblico Ministero che ha indicato tra i testi anche il Luogotenente che ha redatto le informative di Polizia Giudiziaria che sono state prodotte in sede di indagini integrative, una richiesta per un termine

congruo per l'esercizio della controprova.

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Presidente, per De Felice mi associo a questa eccezione.

AVVOCATO Pasquale LISCO - Anche l'Avvocato Lisco per Andelmi e i suoi assistiti si associa.

AVVOCATO Gaetano MELUCCI - Sì Presidente, l'Avvocato Melucci nell'interesse dei suoi assistiti, ad eccezione fatta evidentemente, volendo seguire il ragionamento anche se non condiviso della Corte, dell'ingegnere Di Noi e dell'ingegnere Vessone, le rappresento che tutti i miei assistiti non erano neanche da organigramma inseriti nella società Riva, ma erano addirittura soggetti giuridici terzi, persone di soggetti giuridici terzi rispetto a tutte le questioni che sono state dedotte e sono state allegate nell'indagine integrativa, quindi è certo che loro non potessero avere per una serie di ragioni nessuna contezza della documentazione, che peraltro è fortemente inerente la loro posizione. Fortemente inerente la loro posizione, in quanto, appunto, soggetti sotto contratto da Riva Fire che agivano all'interno del gruppo e quindi quella documentazione, che evidentemente non possiamo conoscere e non potevamo conoscere in alcun modo, viene messa proprio a sostegno del richiamo delle loro responsabilità e quindi in questo senso mi associo alla questione.

AVVOCATO Paolo Maria CACCIALANZA - Per il verbale Presidente, il codifensore di Di Maggio e D'Alò, Avvocato Caccialanza sostituto dell'Avvocato Baccareda, si associa ovviamente.

AVVOCATO MARIUCCI - Avvocato Mariucci, Difesa Legnani si associa.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Solamente su questo punto, anche per quanto riguarda la posizione di Girolamo Archinà, io non so sulla base di quale elemento che

questa Difesa sconosce la Corte abbia ritenuto che un soggetto come il signor Archinà, legato ad un rapporto di consulenza esterna con Ilva dal 2007, avrebbe dovuto avere conoscenza di atti di questa riservatezza e pertinenza esclusiva naturalmente della famiglia Riva. Io rappresenterò questa affermazione, la quale evidentemente quasi presuppone una valutazione del Tribunale circa i rapporti e il contenuto dei rapporti del signor Archinà con il gruppo Riva. A mia conoscenza non c'è traccia della possibilità anche solo astratta che il Signor Archinà conoscesse questi dati e quindi certamente mi associo alla stessa richiesta della collega e quindi di essere facoltizzato ad un maggior termine per l'esame dei questi documenti e per articolare la prova contraria. Che poi in realtà è una prova diretta sulle indagini suppletive.

AVVOCATO IPPEDICO - Presidente, Avvocato Ippedico per la Difesa dell'ingegnere Buffo. Mi associo per gli stessi motivi a quanto esposto dalle Difese, si tratta di atti interna corporis ignoti all'ingegnere Buffo. Grazie.

AVVOCATO MARTUCCI - Avvocato Martucci anche nella Difesa di Perli si associa.

AVVOCATO Luca PERRONE - Presidente, l'Avvocato Perrone nell'interesse di Riva Fabio. Sicuramente avrà visto come in tutte quante le memorie che noi abbiamo inteso depositare all'attenzione di questa Eccellentissima Corte, abbiamo sempre concluso eccependo poi l'eventuale nullità dell'ordinanza di rigetto, che è diventata evidentemente una costante, perché le parlo proprio da un punto di vista umano, c'è un senso di smarrimento da parte di questo difensore che in 25 anni di professione si vede rigettare ogni forma di questione, quando in altri evidenti contesti processuali le stesse possono avere ragione di fondatezza. Ma al di là di questo, la questione che intendo sottoporre all'attenzione di

questa Corte è anche in ragione di quello che è maturato nel corso dell'udienza odierna, in quanto noi abbiamo dedotto in calce alle memorie che sono state depositate dall'Avvocato Annicchiarico la nullità dell'eventuale ordinanza di rigetto. Io intendo evidenziare e sottoporre un'ulteriore questione di nullità, che a mio modesto avviso è maturata questa mattina nel corso dell'udienza, in quanto mi è parso di comprendere (e non credo che sia uno sforzo interpretativo personale, ma un dato assolutamente oggettivo) che l'Avvocato Annicchiarico, nel momento in cui ha prospettato la questione sulla non congruità del termine, avesse posto questi faldoni in visione alla Corte, per dare la materialità dell'impatto documentale su cui noi in sei giorni, con una lettura di 300 pagine a ore, senza dormire, mangiare e bere avremmo dovuto controdedurre. Questi documenti, nel momento in cui c'è stata la pausa, sono usciti dall'aula, rientrando non li ho più rinvenuti su quel tavolo. Non mi pare che quei documenti fossero stati posti in visione della Corte. La Corte ha preso, introitato questi documenti, visionato questi documenti (e di questo vi è traccia nel tenore motivazionale della vostra ordinanza) credo senza che siano stati mai posti in visione, ma in modo (mi si passi il termine anche provocatorio) assolutamente militare. Io ritengo che questo sia un motivo di nullità anche dell'ordinanza, l'ordinanza nella misura in cui fa riferimento alla lettura e al contenuto anche di quei documenti, che ripeto erano documenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo spiegato al solo fine limitato.

AVVOCATO Luca PERRONE - Presidente, lei ritiene che questa sia una formula salvifica.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, per dire come abbiamo.

AVVOCATO Luca PERRONE - Presidente, mutatis mutandis, lo dico

anche ai Giudici Popolari, io questa mattina potevo lasciare su quel tavolo la mia borsa e la Corte prendeva la mia borsa e la portava in Camera di Consiglio. Non c'è assolutamente alcun tipo di differenza rispetto a quello che è stato operato da questa Corte. Perché lì sono stati posti quei documenti soltanto da parte del collega Avvocato Annicchiarico per farvi vedere quella che era la mole della documentazione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Cioè, noi avremmo dovuto sulla fiducia ritenere che tutti quei faldoni contenessero documenti relativi al processo, questo?

AVVOCATO Luca PERRONE - Assolutamente, aprire un contraddittorio sull'acquisizione, sulla visione, col consenso anche, ai soli fini di. Questo non è stato fatto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ho capito.

AVVOCATO Luca PERRONE - È stata presa quella documentazione che era stata posta soltanto in visione di questa Corte per farne vedere la portata materiale.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - In visione.

AVVOCATO Luca PERRONE - In visione per farne vedere la portata materiale Presidente, non per entrare in Camera di Consiglio e visionarne il contenuto. Un contenuto che poi ha portato a un'ordinanza in cui si parla di un gruppo Riva in senso lato, che non voglio dire, ma può essere anche un'anticipazione di giudizio in ordine a quella che è la fattispecie di cui al capo a) di cui ci dobbiamo ancora occupare. Quello che questa Difesa ritiene assolutamente motivo di nullità ed assolutamente intollerabile (mi si passi il termine) è che documentazione che non è stata assolutamente posta in visione, ma soltanto messa materialmente lì per dare un senso. Perché i Pubblici Ministeri hanno depositato un indice della documentazione, questa Difesa si è onerata di farvi vedere che quell'indice corrisponde a quella

portata materiale di documenti. Ma questo non significava e non legittimava questa Corte a prendere quei documenti, portarli in Camera di Consiglio e visionarli. In questo senso deduco la nullità dell'ordinanza.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Si associa l'intero collegio difensivo all'eccezione testé formulata dal collega Perrone.

AVVOCATO Daniele CONVERTINO - Sì Presidente, anche l'Avvocato Convertino, nell'interesse dell'imputato Rebaioli, mi associo integralmente alle questioni prospettate sia dalla collega che dall'Avvocato Perrone e per non interromperla nuovamente, nella denegata ipotesi di un rigetto, eccepisco preventivo alla nullità dell'ordinanza per violazione del diritto di difesa. Grazie.

AVVOCATO Carmine URSO - Presidente, l'Avvocato Urso in difesa di Pastorino, si associa alle eccezioni sollevate dalla collega e dal collega Perrone, anche io impugno l'eventuale ordinanza.

AVVOCATO Nicola MARSEGLIA - Solo un'osservazione minimalista, nel caso in cui la Corte di Assise dovesse tenere ferme le precedenti ordinanze, le chiedo, visto che aveva quasi enunciato la data del rinvio, che almeno questa sia congrua Presidente, di non mandare il dibattimento alla prossima udienza, ma almeno in questa semplice prospettiva di rinviare oltre.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Cioè?

AVVOCATO Nicola MARSEGLIA - Di avere un termine per la prossima udienza più congruo di quello di mercoledì prossimo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, ma avevamo già pensato in questi termini. Se il Pubblico Ministero vuole intervenire su questa questione che hanno sollevato.

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Non è una nullità

prevista da una specifica specificazione di legge e poi la Corte non poteva fare nessuna ordinanza se non avesse preso visione del contenuto di quei documenti.

LETTURA DELL'ORDINANZA

"La Corte di Assise di Taranto,

Sull'ulteriore eccezione di nullità dell'ordinanza emessa in data odierna relativa all'attività integrativa e sentite le parti osserva:

Destituita di ogni fondamento giuridico è la questione giuridica all'asserito abusivo esame da parte della Corte espressamente da questa finalizzata alla sola deliberazione dell'eccezione della documentazione portata in aula dall'Avvocato Annicchiarico, atteso che nessuna preclusione espressa da parte dei difensori era stata avanzata con riferimento ad una tale possibilità, deponendo invece in senso contrario il fatto concludente della sua materiale esibizione nell'aula di pubblica udienza, fermo restando il ribadito principio di tassatività delle nullità e/o inutilizzabilità;

Destituita di fondamento è parimenti l'eccezione di nullità per lesioni di diritto di difesa avanzata dall'Avvocato Beduschi, alla quale si sono associati altri difensori come da verbale stenotipico, atteso che le questioni sollevate afferiscono a profili valutativi che verranno eventualmente fatti valere con i mezzi ordinari di impugnazione, tenuto conto di come l'ulteriore ordinanza emessa da questa Corte, con riferimento all'emendabilità dei provvedimenti istruttori di per sé assorbe qualsiasi ulteriore profilo, fermo anche in tal caso il ribadito principio di tassatività dell'immunità e/o inutilizzabilità.

P.Q.M.

rigetta le questioni e dispone procedersi oltre per

l'articolazione dei mezzi di prova.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Presidente, innanzitutto, in realtà, io volevo anticiparle, poi mi dirà lei se farla in questa sede, perché comunque è collegata alla produzione documentale del Pubblico Ministero, che ovviamente io ho esaminato soltanto dall'indice ed è una questione che attiene la violazione dell'Articolo 360 del codice di rito, cioè accertamenti tecnici irripetibili, ovviamente non meramente ripetitiva, ripropositiva di quella che già ebbi a proporre, ma che invece in questo caso si articola proprio nel solco e secondo i principi che avete tracciato con l'ordinanza resa alla scorsa udienza. Evidentemente, trattandosi di nullità di ordine generale, la potrei fare sino alla fine del dibattimento, ritengo per questioni di lealtà processuale di proporla prima, mi dica lei se è questo il momento e se successivamente alle richieste di prova.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Dunque, noi abbiamo scisso i due momenti. Abbiamo detto facciamo le istanze istruttorie ed emetteremo un provvedimento sulle istanze istruttorie. Poi sentiremo, eventualmente prima di quel provvedimento, se ne vogliamo fare unico, le vostre eccezioni che sono eccezioni incrociate sulle produzioni documentali e decideremo su quello. Possiamo sempre modificare qualsiasi provvedimento.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Presidente, per una questione proprio di regolarità.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Lei l'ha già accennata, io preferirei che fosse però collegata in quel secondo ambito che noi abbiamo tracciato.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Sì, volevo scindere anche io le due questioni, cioè l'una evidentemente avrà ad oggetto l'acquisibilità o meno dei documenti, a prescindere

della violazione della norma di garanzia di cui all'Articolo 360 e 220 disposizione di attuazione e 369 bis, l'altra invece avrà specifico riferimento perché elencherò tutta una serie di altre attività successive alla formale iscrizione nel Registro Generale modello 21, del quale evidentemente chiedo la declaratoria di nullità o di inutilizzabilità.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, andiamo avanti.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Se lei ritiene lo faccio adesso, in sede di richieste di prova, altrimenti alla prossima udienza.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Procediamo con le richieste istruttorie.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - L'unica cosa Presidente, mi permetto di intervenire soltanto perché ovviamente la conosco. Siccome è anche una questione di nullità, che quindi, eventualmente, se accolta dalla Corte come ci auguriamo, andrebbe a travolgere anche questa ulteriore attività che stiamo andando a fare adesso, quindi lo stiamo preannunciando.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È la complicazione, l'interconnessione che porta a questi effetti sui provvedimenti che andiamo ad assumere, ma che sono sempre emendabili in ogni momento sulla scorta di nuovi rilievi e nuove eccezioni. Quindi per dare un ordine facciamo le istanze istruttorie.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Il senso del mio intervento, le rubo ancora pochi minuti, era semplicemente questo: che ove mai dovessero essere dichiarati nulli quei documenti, non avrebbe senso interloquire poi sulla loro acquisibilità. Però possiamo fare tutto alla prossima udienza, verificando non solo l'indice, ma anche il contenuto effettivo che ovviamente non ci è stato possibile fare.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Vuole cominciare lei?

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Credo debba iniziare il Responsabile Civile con le richieste di prova.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Soltanto un chiarimento. Noi facciamo le richieste prova diretta, invece con riferimento alla controprova ci sta dicendo che lo possiamo fare la prossima volta, è giusto, mi conferma?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Cosa intende per controprova?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Voglio dire, io posso ai sensi del 468 comma IV e del 495 chiedere la prova contraria, per poter chiedere la prova contraria devo avere contezza anche della documentazione che viene prodotta dal Pubblico Ministero. Mi sembra di avere compreso, da quello che sta dicendo nelle sue ordinanze, però considerate che stiamo tutti un po' stanchi, potremmo non avere compreso, mi sembra di aver capito che il diritto alla controprova possiamo esercitarlo nell'udienza successiva.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Sui documenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, sui documenti.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sì, sui documenti, ma io posso anche dire: "L'Avvocato Enzo a controprova in ordine alla documentazione di".

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi diciamo che le istanze istruttorie che voi formulate oggi sono fatte sulla scorta del materiale che noi abbiamo acquisito oggi, escluso quello che dovete valutare, che è di produzione del Pubblico Ministero, questo voleva dire?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - La produzione del Pubblico Ministero non è ancora formalmente acquisita.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - La produzione del Pubblico Ministero dobbiamo analizzarla.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Esatto.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Analizzando quella documentazione noi possiamo esercitare il diritto alla

controprova sia per testi e sia per documenti, sia per consulenti, con qualsiasi tipo di attività che vi proponiamo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Esatto.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Allora, questo segmento di richiesta, vorrei comprendere, lo facciamo alla prossima udienza?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Esatto.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Quindi oggi, praticamente, ci dobbiamo limitare a chiedere la prova diretta, fatta salva la possibilità eventualmente anche di rinunciare a qualche teste, laddove dovessimo vedere che è inutile o superfluo. Perfetto.

RICHIESTE ISTRUTTORIE DELLE DIFESE

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Quindi il Responsabile Civile che ha depositato lista testi, chiede che vengano sentiti tutti i testi e i consulenti indicati nella lista e si riporta integralmente a tutte quante le indicazioni che sono state già lì espresse nella lista testi. Faccio rilevare che rispetto alla lista testi del Responsabile Civile abbiamo anche allegato un po' di documentazione che é finalizzata a dimostrare la pertinenza e la rilevanza, già nella sede soltanto del deposito della lista testi, dei vari testimoni di cui noi abbiamo richiesto la lista. Allora, sotto questo profilo le faccio presente che la posizione del Responsabile Civile è una posizione che prende a tutto tondo tantissime posizioni processuali, l'arco temporale che purtroppo è stato indicato.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Dal 1995.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Dal 1995 al 2002 dovrebbe mettere nelle condizioni il Responsabile Civile su tutte quante le posizioni processuali per le quali è stato

citato e sono tantissime, ovviamente le conoscete, partono dagli apicali come consiglio di amministrazione a finire addirittura anche soltanto con i soggetti che sono legati da un rapporto di consulenza, quindi contratto di consulenza, fino anche estesi a Avvocati che hanno svolto la loro attività e a soggetti che in qualsiasi modo sono arrivati a contatto con la società da me rappresentata. Ragion per cui abbiamo dovuto indicare anche tutta una serie di testi che sono finalizzati a dimostrare come moltissime di queste persone nell'arco temporale di riferimento nulla avevano a che fare con lo stabilimento di Taranto e che addirittura lavoravano.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sono stati articolati i capitoli.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sì, stavo semplicemente brevemente illustrando per spiegare la ragione per la quale abbiamo fatto indicazioni specifiche, perché comunque abbiamo capitolato tutto, però sono anche, purtroppo, visto il numero degli imputati per i quali siamo Responsabili Civili e visto il numero delle imputazioni e visto l'arco temporale, chiaramente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - C'è una lista che indica quante persone?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Non lo ricordo a memoria, però sono indicate nominativamente tutte le persone. Sono persone sempre su circostanze diverse. Abbiamo cercato di avere cura di non sovrapporre.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Di non sovrapporre testi, o non duplicare o triplicare.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Esatto. Se c'è una cosa che vorremmo provare, ci siamo sostanzialmente limitati a portare un teste che ci verrà a dire che.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non è il numero che rende vera una circostanza, ma le persone.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Esatto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego Caiazza.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Presidente, Avvocato Caiazza per la difesa Archinà. Come difensore di Archinà, per quanto riguarda la richiesta di ammissione.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Scusate, soltanto una cosa, mi ricordavo una cosa. Anche rispetto alla prova contraria sui testi siamo dimessi nei termini o volete che li dobbiamo fare adesso?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Adesso, quella non riguarda i documenti o le produzioni.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Allora perdonatemi. Chiedo ai sensi del 495 comma II che venga sentito il professor ingegnere Stefano Consonni, che è l'ordinario dei sistemi per l'energia e l'ambiente presso il Politecnico di Milano. Lo chiedo come prova a discarico sui fatti che costituiscono oggetto di prova a carico, indicati dal Pubblico Ministero nella lista testimoniale depositata in data 6 maggio 2016, specificatamente al numero 52. Il Pubblico Ministero indica l'ingegnere Valenzano Barbara, nata a Bari il 10 gennaio del 1973 ed ivi residente alla via Monsignor Curi numero 5. La circostanza indicata dal Pubblico Ministero è questa: "Potrà riferire in merito all'attività svolta in veste di custode amministratore giudiziario delle aree e dei beni sottoposti a sequestro preventivo dello stabilimento Ilva di Taranto in ordine a tutte le relazioni, i verbali di accesso, i pareri tecnici su espressa richiesta dell'Autorità Giudiziaria e quant'altro redatto nel corso dell'attività e inviati e/o depositati dall'ufficio del Pubblico Ministero e del G.I.P.. Inoltre sarà sentita in merito alle dichiarazioni rese dalla P.G. alla P.G. Guardia di Finanza Gruppo Taranto, in data 4 dicembre 2012". Allora, l'ingegnere Valenzano era il custode giudiziario

nominato dal G.I.P. nella fase delle indagini, dopo il sequestro dell'area a caldo. Che cosa è accaduto? E l'abbiamo appreso soltanto in questi giorni, perché a Milano c'è stato il deposito degli atti col 415 bis in un procedimento penale che riguarda i Riva e di cui hanno parlato tutti quanti i giornali, per questo posso stringere sul punto. Praticamente in questo procedimento, che è contraddistinto dal numero 20 857 2013 R.G.N.R., Procura della Repubblica di Milano, è stato chiesto al professor Consonni, a questo ordinario del Politecnico di Milano questo quesito particolare: "Analizzi il consulente tecnico a partire dalla nota e dall'allegato 1 del custode giudiziario ingegner Barbara Valenzano che si allegano (quindi viene allegato il lavoro della Valenzano), quali interventi sugli impianti siderurgici di Taranto siano stati attuati, con che modalità e in che epoca. Il consulente tecnico lavorerà in collaborazione con il dottore Andrea Romanò, incaricato di verificare la rappresentazione contabile dei medesimi interventi". Questo professor Consonni ha redatto un elaborato tecnico, io vi deposito un estratto di questo elaborato tecnico e dalla lettura delle circostanze di prova sulle quali deve vertere l'esame della dottoressa ingegnere Valenzano, queste circostanze raffrontate con il quesito posto dai Pubblici Ministeri milanesi, porta a fare emergere la specifica correlazione critico funzionale che esiste tra la prova che è stata richiesta nella lista dei Pubblici Ministeri e la deposizione del professor Consonni, quindi la sua rilevanza ai fini delle imputazioni. Cito tra le tante Cassazione Penale Sezione II 30 giugno 2016, la numero 31 883, Cassazione Penale Sezione VI, 16 aprile 2008, la numero 18 755. Quindi sulla questione specifica, siccome è la prima volta che non abbiamo una verifica da parte di consulenti tecnici delle Difese, ma è la prima volta

che abbiamo una verifica da parte di un consulente tecnico nominato dall'Accusa, quindi dai Pubblici Ministeri milanesi, le risultanze saranno estremamente interessanti per questo dibattito. Quindi, ovviamente, chiedo la prova contraria e vi produco questa breve nota che riassume l'intervento. Grazie

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ci dovrebbe essere un altro Responsabile Civile.

AVVOCATO Francesco GARZONE - Sì, per cui formulo io le richieste istruttorie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Per la Regione Puglia?

AVVOCATO Francesco GARZONE - No, Partecipazioni Industriali, come sostituto dell'Avvocato Lauro. Esame dei testi e dei consulenti tecnici già indicati nella lista che è stata depositata agli atti, riserva ovviamente di produzione documentale.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, alla nota, quindi alla richiesta di prova contraria si stanno associando i difensori che hanno sottoscritto.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Sulla nota Presidente c'è opposizione del Pubblico Ministero.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Però quando ne parliamo?

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Lei ha chiesto di sentire Consonni, e sentiremo Consonni.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - No, dato che il Presidente ci ha dato una tempistica.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Ma la nota è tutt'altra cosa, non c'entra niente con la richiesta dei testimoni.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ricordo a me stesso che le richieste di prova, anche a prova contraria, possono ai sensi del 121 essere accompagnate o illustrate anche per iscritto.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - E quando verrà il professor Consonni faremo vedere.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Scusate, io preferirei che fossero formulate tutte le richieste di prova, poi daremo la parola al Pubblico Ministero che opporrà in contrasto le sue valutazioni e così diamo un ordine. Lei ha chiesto quello che ha chiesto, è verbalizzato e ha fatto anche riferimento a questo.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Per dimostrare, come quando io mi lamento delle produzioni fatte al solo fine di dimostrare che c'è stato quel provvedimento, io rispetto al professor Consonni non sto depositando la consulenza del professor Consonni.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, ne sta chiedendo l'ammissione come teste.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Come teste e per dimostrare l'esistenza del fatto storico io, difensore, sto depositando soltanto la prima pagina.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, lei ha messo a verbale, ma non risponda all'eccezione, quando ci sarà l'eccezione, poi lei potrà replicare.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Adesso c'è un altro Responsabile Civile ancora, la Regione Puglia.

AVV.SSA RUTIGLIANO - L'Avvocato Rutigliano al posto dell'Avvocato Amato. Noi reiteriamo la richiesta di ammissione della lista testi già depositata e ci riserviamo di produrre ulteriori documenti. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Adesso, esauriti i Responsabili, possiamo passare agli imputati. Chi incomincia?

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Presidente, comincio io, Avvocato Caiazza per Girolamo Archinà.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Scusate. No, c'era soltanto la richiesta di esame delle Parti Civili.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Lei monopolizza l'udienza, eh. Prego.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Avvocato Caiazza difensore di Girolamo Archinà. Come difensore di Girolamo Archinà chiedo che vengano ammessi i testi di cui alla lista ritualmente depositata, mentre mi riservo naturalmente ogni altra produzione documentale e quant'altro rispetto ai termini ulteriori che ci sono stati dati rispetto alla documentazione prodotta. Illustro poi una richiesta, invece, ex Articolo 493 comma II del Codice Procedura Penale. Testi e consulenti di cui alla lista ovviamente. Illustro invece e non solo a nome mio, ma di tutti i colleghi che sottoscrivono, Annicchiarico, Lojacono, Marseglia, Melucci, Perrone, Voza, Urso e Convertino, una richiesta ex Articolo 493 comma II C.P.P., quindi una richiesta di prove nuova in relazione a prove successive ai termini del deposito delle liste e faccio riferimento alle costituzioni di Parte Civile intervenute nella fase dibattimentale. Formuliamo, rispetto ad esse, la stessa richiesta che abbiamo formulato nelle nostre rispettive istanze e cioè l'esame come testi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi con gli stessi testi o no?

Caiazza - No, l'esame di queste nuove parti offese, Parti Civili che noi vogliamo sentire come testimoni e i consulenti di cui ora dirò. La richiesta, signor Presidente, ha ad oggetto non la prova del danno, noi chiediamo di sentire le Parti Civili costituite sulle circostanze di fatto, 187 comma 3, inerenti la responsabilità civile, che è una questione diversa. Cioè sulle circostanze fattuali che costituiscono la premessa della richiesta. Noi abbiamo Parti Civili che hanno prodotto certificato di residenza e dicono: "Con essa noi proviamo che ho abitato in quel quartiere, come da certificato di residenza". Noi riteniamo di avere il diritto di prova letteralmente intangibile ed

inalienabile di dubitare che il certificato di residenza rappresenti effettivamente l'abitazione e quindi non sappiamo immaginare una strada diversa che sentire la Parte Civile come teste e chiedere alla Parte Civile come teste, sotto il vincolo dell'impegno, dove abitasse effettivamente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - E per quanto tempo.

Caiazza - Se l'insorgenza della malattia abbia preceduto il suo trasferimento in quel quartiere. Faccio ancora un altro esempio, centinaia di Parti Civili si sono costituite sul presupposto di fatto di essere dipendenti di ditte appaltatrici di Ilva. Noi abbiamo il sacrosanto diritto di approfondire con la prova testimoniale, di qua non solo di quale ditta si tratta, che vengono indicate a volte solo nominativamente, ma quale fosse l'attività che queste ditte svolgevano per Ilva, quale contatto determinavano con gli ambienti che il capo di imputazione individua come dannosi per la salute, per quanto tempo, per quante ora, in quale arco della propria prestazione lavorativa, eccetera, eccetera. Non si invochi in questo senso, perché non c'entra nulla, la nota Giurisprudenza della Suprema Corte sul tema della prova generica del danno e della responsabilità generica che conosciamo, che ha portato la Corte a dire che non è necessario un accertamento istruttorio su danno ed entità dello stesso. Qui noi stiamo chiedendo la prova.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quasi su una legittimazione?

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Sui presupposti di fatto, sulle circostanze fattuali.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Che riguardano la proponibilità della domanda.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Questo vale anche per i consulenti che pure indichiamo, per i consulenti tecnici, sia sulle abitazioni, sia sulla copiosissima documentazione sanitaria che è stata prodotta, perché

abbiamo credo diritto a controprovare, senza nessuna possibilità che ci venga negato, se questa documentazione sia effettivamente espressiva della pretesa, diciamo così, quindi insorgenza della malattia e quant'altro. Questo mi induce anche a richiedere che la Corte risolva quella sorta di riserva, non so se era tale, sulla produzione delle Parti Civili in allegato agli atti di costituzione. Quando abbiamo posto la questione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non abbiamo già detto qualcosa nell'ordinanza su questo punto?

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Nell'ordinanza ammissiva delle Parti Civili voi avete detto: "Ma questa è una produzione documentale che intanto noi consideriamo in quanto ci è necessaria per la fase deliberativa, puramente deliberativa della ammissibilità delle Parti Civili". È naturale che poi la documentazione a fini di prova è tutt'altra. Allora noi abbiamo preso atto che solo una parte delle Parti Civili, molto limitata delle Parti Civili ha articolato una propria prova. Quindi dobbiamo ritenere già in automatica conseguenza di quella ordinanza che tutta la produzione documentale delle Parti Civili che nulla hanno articolato in questo momento, documentale certamente, a maggior ragione la documentazione valutativa. Perché ci sono centinaia di Parti Civili che hanno allegato relazioni mediche inerenti il nesso causale della malattia, la condizione psicologica e quant'altro, il danno da esposizione, eccetera, eccetera. Tutta questa documentazione dobbiamo considerarla del tutto caducata ai fini di prova in questo momento perché, tranne le Parti Civili che lo hanno fatto, nessuno l'ha prodotta. Valuterà questo la Corte, noi sin da ora chiediamo, ove invece la documentazione certificativa venisse ritenuta acquisibile, di esercitare la prova contraria su di essa

e di qui quindi la prova consulenziale, in questo momento sto dicendo anche per le Parti Civili che si sono costituite successivamente. Quindi questo è sostanzialmente e chiedo comunque, qualunque sia la decisione sul punto, certissimamente la espunzione, che non può che essere attraverso una declaratoria di inutilizzabilità di qualunque prova di tipo valutativo scientifico che non sia stato accompagnato nelle Parti Civili dalla istanza di esame come testi dei consulenti. Questo è. Poiché l'abbiamo messa per iscritto questa questione, l'elencazione delle nuove Parti Civili di cui chiediamo l'esame avviene attraverso l'allegazione dell'elenco, allegato all'ultimo verbale manoscritto di udienza, dove c'è l'elenco completo delle Parti Civili successive a quelle dell'udienza preliminare.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - All'apertura del dibattimento.
Avvocato Vozza.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Sì, grazie. L'Avvocato Vozza in difesa dei propri assistiti chiede l'esame dei testi e dei consulenti di cui alla lista ritualmente depositata, integrata con i nominativi e per le ragioni testè illustrate dall'Avvocato Caiazza e peraltro rappresentate alla Corte anche mediante una nota scritta da me vergata. Poi chiedo l'esame degli imputati miei assistiti, l'esame delle Parti Civili in quanto parti e quindi non soltanto in quanto testi come sino ad ora articolato, riservo ovviamente produzione documentale, ho chiesto nella lista, ma ne faccio esplicita richiesta anche verbale, di esame dei periti nominati in sede di incidente probatorio, mi associo alla richiesta a prova contraria ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 468 IV comma del codice di rito, indicando il professor Ingegnere Stefano Consonni a prova contraria, rispetto alle circostanze devolute alla dottoressa Valenzano, credo sia il numero 52, comunque presenti nella lista

testimoniale del Pubblico Ministero. Evidentemente mi associo alla questione in ordine alla inutilizzabilità e alla mancanza di valenza e di efficacia rappresentativo probatoria di tutti quei documenti prodotti dalle Parti Civili in uno o agli atti di costituzione per dimostrare, o comunque sia per allegare un principio di legittimazione e del quale chiaramente non è stata chiesta la formale acquisizione in dibattimento in sede di richieste di prova grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Perrone.

AVVOCATO PERRONE - L'Avvocato Perrone unitamente al collega Marseglia, nell'interesse del proprio assistito, chiede l'esame dei testi e consulenti indicati nella propria lista depositata in data 9 maggio 2016, l'esame delle Parti Civili, l'esame dei periti di cui all'incidente probatorio, riserva produzione documentale, esame dell'imputato e naturalmente si associa alla questione formulata dai colleghi che mi hanno preceduto.

AVVOCATO Gaetano MELUCCI - L'Avvocato Melucci nell'interesse di tutti i suoi assistiti chiede di poter essere ammesso a sentire i testi di tutte le proprie liste depositate, chiede di poter sentire i suoi assistiti e quindi gli imputati, di poter controesaminare i testi del Pubblico Ministero, di poter sentire naturalmente oltre ai propri testi anche i propri consulenti, di potere espressamente controesaminare i periti che hanno partecipato all'incidente probatorio, di poter ascoltare le Parti Civili che si sono costituite e naturalmente fa proprie le questioni relative alle documentazioni che abbiano la forma e il tenore della consulenza relative sempre ai danni presuntivamente patiti da chi si è costituito. Naturalmente l'esame degli imputati, se non l'ho detto prima, lo rinnovo. Riserva di produzione documentale.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Chiedo scusa signor Presidente, ho dimenticato di avere un chiarimento che

ci è necessario, credo necessario non solo a me. Per quanto riguarda le intercettazioni telefoniche, é ovvio, penso sia ovvio che le indicazioni da parte nostra, quindi il termine ultimo per un nostro elenco di richieste di trascrizione avverrà entro la nomina dei periti?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Chiedo anche l'esame dell'imputato. Per Archinà, esame dell'imputato.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Se voi richiamate integralmente la richiesta scritta, evitate di dimenticare qualcosa.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Ma l'esame dell'imputato non c'era.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ah, non l'avevate inserita.

AVVOCATO Michele ROSSETTI - L'Avvocato Rossetti, in sostituzione dell'Avvocato Sapia, chiede l'esame dell'imputato e l'ammissione dei propri testi di lista oltre al controesame. Per quanto riguarda il proprio assistito Conserva, chiede oltre all'esame dell'imputato e l'ammissione dei propri testi di lista, l'esame di tutti gli imputati e a prova contraria anche, in questo caso, per le stesse ragioni già esposte dai colleghi, l'esame delle Parti Civili che ovviamente hanno chiesto la costituzione di Parte Civile anche nei confronti del Conserva. Riserva produzione documentale e preannunzio che c'è una questione anche in ordine alla utilizzabilità o ammissibilità delle intercettazioni telefoniche. Ma mi sembra di avere compreso che poi ne discuteremo insieme.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma non abbiamo neanche ammesso la consulenza.

AVVOCATO Michele ROSSETTI - Ma prima della consulenza, o così, come con la produzione documentale, la riserviamo all'esito successivo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Esatto.

AVVOCATO Carmine URSO - Presidente, Avvocato Carmine URSO in favore dell'imputato Pastorino. Chiedo l'escussione dei propri testi e consulenti come indicati nella lista testimoniale depositata in favore di Pastorino, nonché l'esame dell'imputato, poi associandomi alle argomentazioni avanzate dal collega Annicchiarico chiedo a controprova ai sensi del 495 comma II del Codice di rito Penale l'audizione del professor ingegner Stefano Consonni quale consulente, riservo produzione documentale.

AVVOCATO Claudio PETRONE - Avvocato Claudio Petrone, anche in sostituzione dell'Avvocato Carlo Petrone, chiede che vengano ammessi con relativo esame i propri testi di lista, nonché i consulenti nominati. C'è ovviamente riserva di produzione documentale e riserva di interloquire sui documenti prodotti dalla Procura, l'esame dell'imputato Giovanni Florido e di tutti gli imputati, anche l'esame delle Parti Civili che ovviamente si sono costituite nei confronti di Florido Giovanni e il controesame come previsto dalla legge. Grazie.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - L'Avvocato Vozza in qualità di difensore d'ufficio così come nominato col provvedimento del Presidente odierno, chiedo l'esame degli imputati, l'esame dei testi e dei consulenti indicati nelle liste depositate, ovviamente riserva produzione documentale, esame delle Parti Civili. Grazie.

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Buongiorno Presidente. Intanto adempio al dovere di sostituzione nei confronti di Vancheri, che come sua Signoria sa, sostituisco per Ticali. Chiedo l'esame di Ticali, l'esame dei coimputati del capo di imputazione che riguarda il Ticali, chiedo l'esame dei testi di lista indicati dall'Avvocato Vancheri, depositerò anche la memoria, una brevissima

memoria difensiva che l'Avvocato Vancheri mi ha affidato riguardante, anche se forse è superato dal provvedimento della Corte sostanzialmente la possibilità di sollevare queste eccezioni anche alla prossima udienza, tuttavia troveranno in questa brevissima memoria intanto la doglianza circa la mancata risposta nell'ordinanza del primo marzo del 2017 su alcune questioni che il collega aveva sollevato, in particolare l'incompetenza per territorio e la nullità del capo di imputazione pp) per indeterminatezza e il concorso apparente di reati tra il 323 e il 326, questo per non incorrere in decadenza di carattere processuale, il collega intende sollevarle e affidarle allo scritto. Per quanto riguarda invece la questione della produzione documentale del Pubblico Ministero, egli fin da adesso eccepisce la nullità e la inutilizzabilità di una serie di intercettazioni che sono qui elencate. Spiega anche i motivi su cui fonda tale eccezione ai sensi dell'Articolo 266 e seguenti del Codice di Procedura Penale. In ogni caso si oppone all'acquisizione dei cosiddetti brogliacci e insiste perché sia disposta una perizia trascrittiva. Questo per quanto riguarda l'Avvocato Vancheri, naturalmente riserva il controesame e si associa a tutte le richieste finora sollevate dai difensori che mi hanno preceduto.

Faccio le richieste, se la Corte consente, invece per De Felice. Presidente, ho bisogno soltanto di schematizzare e razionalizzare l'intervento seguendo le indicazioni della corte sulla scansione temporale. Però due questioni le devo sollevare in questa fase credo. La parte costruttiva (e da qui a un attimo andrò ad articolare le mie richieste) e poi le considerazioni su una richiesta partita dal Pubblico Ministero, che è quella di utilizzabilità dell'incidente probatorio anche nei confronti di De Felice, che credo appartenga ad altra questione rispetto a quella affrontata stamane

dalla Corte, cioè quella dei documenti e credo di doverla affrontare stamattina. Riguardo alla par costruens io chiedo l'esame dell'imputato De Felice, l'esame dei coimputati dei capi di imputazione per i quali egli è imputato, che ricordo sono b), c), h), i), l), m), n) ed o), quindi l'esame di tali coimputati, l'esame dei testi di lista e dei consulenti indicati. Qui faccio anche io questa specificazione, è stata nostra cura, nel momento in cui abbiamo depositato la lista e abbiamo studiato la presentazione di quella lista, fare in modo che le posizioni non si sovrapponevano, pertanto ci siamo anche sforzati testualmente di indicare che taluni rispondono su certe circostanze, talaltri su altre. Abbiamo avuto cura di non sovrapporle. Questo per quanto riguarda tutti i testi da noi indicati, naturalmente anche i consulenti. Quindi su quelle posizioni io insisto e chiedo espressamente che siano ascoltati tutte quelle persone e tutti quei consulenti tecnici indicati. Facciamo riserva di produzione documentale, mi associo alle richieste di prova contraria che sono state avanzate dall'Avvocato Caiazza e dall'Avvocato Perrone, dai colleghi che mi hanno preceduto, anche in relazione alla prova contraria riguardante il consulente tecnico, il professore Consonni indicato dall'Avvocato Annicchiarico e chiedo anche io l'esame delle Parti Civili, di tutte le Parti Civili. Un qualche minuto invece la Corte deve consentirmi sulla questione, adesso la pars destruens, cioè qualche considerazione sulla richiesta di utilizzabilità dell'incidente probatorio nei confronti di De Felice. Naturalmente va da sé che la semplice richiesta fatta dal Pubblico Ministero di ascoltare i periti indicati nella propria lista, che sono appunto i periti dell'incidente probatorio (come dire), implicitamente contiene la richiesta di opponibilità e

di utilizzabilità delle perizie assunte con incidente probatorio nei confronti di De Felice. Ebbene, per chiarezza signor Presidente, abbiamo affrontato la questione sul contenuto del fascicolo del dibattimento, che però è questione diversa da quella che sollevo questa mattina e che riguarda proprio specificamente l'utilizzabilità. In quella sede, in sede di questioni preliminari abbiamo affrontato proprio l'ammissibilità, la ricevibilità di quegli atti all'interno del fascicolo del dibattimento, abbiamo espresso la nostra posizione, ci siamo opposti a quella semplice allegazione nei confronti della posizione del De Felice, la Corte di Assise ha deciso, quella di stamane è una questione diversa. Cioè questa mattina affrontiamo la questione se quell'incidente probatorio sia opponibile, sia utilizzabile come prova in sede di richieste da parte del Pubblico Ministero nei confronti di De Felice. Ebbene, la nostra posizione è chiarissima, non può essere utilizzata ai sensi dell'Articolo 403 Codice Procedura Penale. Qualche considerazione (ripeto) e poi depositerò su questo argomento una memoria che per larga parte si richiama alle memorie che abbiamo già depositato, in particolare era la memoria numero 1 dell'udienza del 5 ottobre del 2016. La questione per illustrarla credo (anche alla luce di quella produzione) non occorrono tantissime parole, però credo che sia necessario ricordare all'Eccellentissima Corte la questione per cui l'Articolo 403 pone la regola. La regola è quella della inutilizzabilità dell'incidente probatorio cui non abbia partecipato l'imputato. Questa è la regola. Poi, successivamente alla sentenza della Corte Costituzionale che credo (vado a memoria) è del 1998, è stata introdotta la eccezione. Riguardo tuttavia a questa eccezione che consente l'utilizzabilità dell'incidente probatorio anche nei confronti

dell'imputato che non vi ha partecipato, io per sforzarmi di essere il più chiaro possibile, ho immaginato di illustrare alle Vostre Signorie queste eccezioni ricorrendo a questa metafora. È come se il legislatore avesse posto due ostacoli a questa utilizzabilità. Il primo ostacolo è quello riguardante la mancata emersione nel momento in cui è stato disposto l'incidente probatorio di indizi di reità a carico della persona esclusa. Questo è il primo ostacolo. Il secondo ostacolo che ha posto il legislatore in maniera chiarissima è che nel momento in cui poi questi indizi di colpevolezza siano sorti successivamente all'incidente probatorio, l'incidente probatorio non sia ripetibile. Io su questo spero veramente che possa essere il più chiaro possibile. Perché? Perché noi riteniamo che partendo dal confronto fra la regola e l'eccezione, io credo che veramente in tutto ciò che ci siamo sforzati di spiegare fino a questo momento, questi due ostacoli da parte del Pubblico Ministero non siano stati superati. Addirittura nelle memorie, ed è ciò che ribadiamo in questa sede, richiamandoci a quelle considerazioni, noi addirittura abbiamo offerto, ci siamo sforzati di offrire la prova in positivo che nel momento in cui venivano disposti nel 2010, giugno e luglio del 2010, venivano richiesti gli incidenti probatori, già fossero emersi indizi di reità, indizi di colpevolezza a carico del De Felice e non riassumerò gli elementi di fatto, gli elementi documentali che abbiamo. Ma aggiungo, anche se questa prova signor Presidente non ci fosse riuscita, anche se fosse stato vano tale sforzo per illustrare la mancata verifica del primo ostacolo sul secondo, veramente credo che il Pubblico Ministero abbia pochissimi argomenti. Cioè, nel momento in cui sono emersi indizi di reità ed è pacifico che sono emersi subito dopo, anzi per la verità noi diciamo

durante il corso dell'espletamento dell'incidente probatorio, perché nell'incidente probatorio abbiamo individuato il luogo processuale in cui la Corte potrà avere contezza di ciò, l'altoforno è stato oggetto di indagine da parte dei periti. Bene, da quel momento, ma a tutto concedere, alla fine dell'incidente probatorio, marzo del 2012, fino al momento del sequestro preventivo sono passati quattro mesi, la perizia era assolutamente ripetibile per due ragioni, sia dal punto di vista fattuale, tecnico, perché in quattro mesi si trattava soltanto di integrare in relazione a De Felice come capo area altoforni che ne era rimasto fuori e ciò sarebbe stato possibile farlo a nostro avviso veramente in poche settimane, ma ancora più a monte vi è una contraddizione logica nel Pubblico Ministero nel sostenere il contrario, perché il Pubblico Ministero è ricorso non alla perizia urgente, cioè che dà per presupposto la irripetibilità dell'atto, è ricorso alla cosiddetta perizia complessa. Quindi, ricapitolando, tirando le fila del discorso, noi crediamo di avere offerto addirittura in positivo la prova che non è stato superato il primo ostacolo, sul secondo ostacolo veramente non è venuta nessuna indicazione da parte del Pubblico Ministero, nessuna osservazione, nessun contrasto su ciò che andiamo dicendo fin dall'udienza preliminare, cioè sul fatto che hanno avuto quattro mesi di tempo per ripetere l'incidente probatorio, quantomeno integrarlo rispetto alla posizione di De Felice. Non è stato fatto, dunque, per queste ragioni non si può oggi, in questa sede, opporre al De Felice l'incidente probatorio. Quindi su questa questione Presidente io deposito una breve memoria in cui riassumo questi argomenti. Poi ho concluso Presidente, perché su questo voglio essere chiaro, naturalmente tutti abbiamo timore delle decadenze processuali, anche la Corte ha

sperimentato questa nostra paura, questo nostro timore, naturalmente lungi da noi, ma bisogna sempre pensare (signor Presidente) che dietro di noi ci sono i nostri assistiti e quindi ogni nostro atto, ogni nostro intervento si pone sempre, siamo sempre attenti ad ascoltare ciò che viene suggerito dalle spalle perché è nostro dovere farlo. Anche in questo senso, raccogliendo questo grido che ci viene, questa sollecitazione che ci viene dalle spalle, voglio dire questo: ci siamo posti anche il problema, mi sono posto anche il problema della subordinata. Cioè in ogni caso, anche qualora la Corte di Assise ritenesse di superare questi due ostacoli, di saltarli a piè pari questi due ostacoli, si pone tuttavia un problema che io ripeto e sottolineo, perché non voglio essere frainteso, sollevo soltanto in via subordinata, la questione per la quale in ogni caso e comunque, anche se la Corte accedesse a questa soluzione, gran parte dei quindici faldoni depositati in uno alle perizie comunque non possono essere acquisite fin da questo momento, fin dal momento dell'ammissione delle prove. Ed anche un apposito capitolo della memoria che vado a depositare si occupa e si preoccupa di questo aspetto del problema, addirittura anche elencando tutti i documenti sui quali non vi è consenso e vi è opposizione all'acquisizione.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Chiedo scusa signor Presidente, noi abbiamo sempre tempestivamente posto questa questione, della non utilizzabilità dell'incidente probatorio nei confronti di Girolamo Archinà. Tuttavia, anche per il marasma di verbali, eccetera, questo è il momento opportuno, mi associo alla questione posta dal collega e ribadisco la richiesta di declaratoria di inutilizzabilità per le medesime ragioni illustrate dal collega dell'incidente probatorio anche nei confronti dell'imputato Archinà.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Signor Presidente, io devo soltanto mettere a verbale il tema che forse non avevo capito io o forse non ha capito chi è che è intervenuto. Però noi ci siamo riservati di fare le questioni alla prossima udienza. Io come Responsabile Civile non le ho fatte.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non c'è una decadenza, non si preoccupi.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Volevo soltanto che si precisaste questo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene. Andiamo avanti.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Grazie.

AVVOCATO PERRONE - L'Avvocato Perrone, così come il collega Caiazza, cautela in relazione alla posizione di Riva Fabio, noi abbiamo già eccepito a suo tempo la questione della inutilizzabilità soggettiva dell'incidente probatorio e delle risultanze dell'incidente probatorio nei confronti dell'imputato Riva Fabio, che non ebbe a partecipare a quell'incombente istruttorio, avendo anche allegato le ragioni per le quali a nostro avviso vi erano già gravi indizi di reità asseritamente prospettate in quanto tali dalla Procura, rinvenienti da attività di captazione telefonica e se avrete la bontà, sicuramente l'avrete già fatto, di leggere anche il prospetto delle intercettazioni di cui si chiede la perizia trascrittiva, è un conforto postumo, è un riscontro postumo rispetto a quelle che sono state le argomentazioni e le allegazioni documentali allo scritto difensivo che fu a suo tempo depositato alle Signorie Vostre Illustrissime, evidenziando ulteriormente, a riprova naturalmente della invocabilità dell'Articolo 403 codice di rito quanto alla posizione di Riva Fabio, che lo stesso viene tratto a giudizio in ragione di una carica formale. Quindi in qualità di Vice Presidente, una posizione assolutamente nota già all'epoca dello

svolgimento dell'incidente probatorio soltanto digitando una visura camerale della società in argomento.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chi interviene?

AVVOCATO Daniele CONVERTINO - Sì Presidente, Avvocato Convertino, intervengo nell'interesse di Rebaioli Giovanni. Come richieste di prova autonome, le rappresento e chiedo l'esame delle Parti Civili, anche di quelle costituite a dibattimento, quindi in questo senso mi associo alla richiesta avanzata dall'Avvocato Caiazza ai sensi del 493 comma II, l'esame dei testi di lista e dei consulenti indicati nella lista depositata, chiedo l'esame degli imputati, mi associo alla richiesta avanzata dall'Avvocato Annicchiarico di ascoltare l'ingegner Consonni a prova contraria, riservo produzione documentale e chiedo di poter formulare domande in controesame come per legge.

Due osservazioni mi siano consentite rispetto alle richieste di prova avanzate tanto dai pubblici Ministeri, quanto dalle Parti Civili. Come sappiamo il codice di rito prevede due momenti fondamentali affinché vengano introdotte le prove, che poi chiaramente costituiranno il compendio probatorio che le Signorie Vostre dovranno utilizzare ai fini della decisione. Questi due momenti, queste due scansioni procedurali imprescindibili sono costituite e dettate, previste dal codice di rito, all'Articolo 468, laddove prevede un termine per il deposito del lista, nella quale devono essere indicati testimoni ed eventualmente consulenti, con l'indicazione specifica del ruolo degli stessi, con l'indicazione specifica delle circostanze in ordine alle quali si ritiene di dovere escutere testimoni e consulenti. Poi c'è un secondo momento altrettanto fondamentale ed imprescindibile, che è quello dettato dal 493 del codice di rito, che è quello del momento della richiesta di prove. È un momento nel quale occorre attivare la prova

scoperta attraverso il deposito delle liste testimoniali ed è il momento processuale nel quale occorre chiedere tanto l'esame dei testimoni, quanto quello di eventuali consulenti indicati nelle liste testi. Questo è quello che dovrebbe accadere nella fisiologia chiaramente processuale, come abbiamo fatto poco fa tutti quanti noi difensori, come anche alcuni difensori delle Parti Civili hanno correttamente fatto, ma la patologia che invece volevo sottoporre all'attenzione delle Signorie Vostre Illustrissime attiene invece alle richieste avanzate da talune delle Parti Civili e anche dal Responsabile Civile Regione Puglia, i quali pur avendo indicato un consulente in lista non hanno poi espressamente formulato, nel momento dell'attivazione di questi testi indicati in lista, quindi dal momento della formulazione delle richieste di prova, non hanno formulato la richiesta di escutere il consulente. Evito di soffermarmi sulla differenza ovviamente fondamentale che sussiste tra il testimone e il consulente, anche dal punto di vista dell'apporto probatorio che ciascuna delle due figure ovviamente comporterebbe qualora escussa dalle Signorie Vostre. Ma per noi è fondamentale sottolineare questa distinzione ed eccepire la mancata richiesta di escussione dei consulenti che deve comportare la inammissibilità dei consulenti indicati in lista e non espressamente richiesti nel momento delle richieste di prova. Citerò, senza pretesa di essere esaustivo, quelli che sono riuscito ad individuare confrontando il verbale con le richieste di prova rispetto alle liste testi oggetto di deposito. Avvocato Amato per il Responsabile Civile Regione Puglia, come ho anticipato prima, indica un consulente, il dottor ingegner Paolo Garofoli, ma non ne ha chiesto l'audizione, si è limitato genericamente a chiedere l'escussione dei testi di lista. Avvocato Lanzalonga

nell'interesse di Cascarano Lucia indica un consulente, il geometra Antonio Nuzzo, di cui però non ha chiesto l'audizione. L'Avvocato Andrea Blonda per lo IACP Arca Jonica, addirittura io nel verbale, potrebbe essere un mio refuso, però io l'ho controllato diverse volte, non ho individuato proprio il difensore, il momento in cui l'Avvocato Blonda avrebbe avanzato le richieste di prova o eventualmente un suo sostituto d'udienza, quindi sembra che non ci sia proprio una richiesta di prova in favore dell'Arca Jonica, comunque faccio rilevare che anche in questo caso viene indicato un consulente e non c'è stata una richiesta specifica in questo senso. Lo stesso per quanto riguarda l'Avvocato Muto in riferimento al suo assistito, la Parte Civile Muto Luigi, si verifica la medesima circostanza, cioè il dottor Chironi Marcello indicato come consulente, ma non è stata attivata la richiesta di escussione del consulente. Lo stesso per le Parti Civili Centonze.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato, c'è una memoria in cui ha indicato?

AVVOCATO Daniele CONVERTINO - No, Presidente è veramente un mio appunto.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Presidente, chiedo scusa, approfitto dell'interruzione. Ci possiamo allontanare.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Ci dobbiamo allontanare.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Noi personalmente nominiamo come sostituto processuale l'Avvocato Perrone e, ove occorra, segnalo che era Presidente d'ufficio, quindi se ritiene di nominare altro collega.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Nominiamo ancora l'Avvocato Perrone in sostituzione dell'Avvocato Vozza. Prego.

AVVOCATO Daniele CONVERTINO - Stessa situazione patologica per le Parti Civili Centonze, Santoro Rosalba, Montervino Ubaldo, Lobarco Francesca, Carriglio Gianfranco, Pignatelli Maria, tutti assistiti dall'Avvocato La

Porta, che in liste testi indica come consulente l'ingegnere Schiavone Pasquale, è un consulente comune alle tre differenti liste testi, ma non c'è stata una specifica richiesta di prova in questo senso da parte del sostituto d'udienza Avvocato Lenti. L'elenco è breve. Poi c'è l'Avvocato Nicola Di Bello, che deposita una lista nell'interesse del signor Bruno Antonio, chiede di essere autorizzato alla escussione di un consulente, il dottor Luigi Caretta, però anche in questo caso non c'è poi una richiesta specifica nel momento delle richieste di prova. Stesso discorso per Comune di Montemesola, per il signor Vito Maria De Filippis, per il signor Mottolese Pietro, per i signori Uzzi Carmela, Sebastio Marco, Sebastio Federica, tutti assistiti dall'Avvocato Raffaella Cavalchini. Poi signor Presidente e signori della Corte, per quanto riguarda l'Avvocato Sergio Bonetto, rispetto alla Medicina Democratica, ha indicato in lista e ne ha chiesto l'escussione tre consulenti. In questo caso l'osservazione che sottopongo all'attenzione della Corte è questa: si tratta di tre consulenti, come avrete modo di consultare e di verificare attraverso l'esame della lista, tutti quanti indicati in merito alla medesima circostanza. Si tratta questa di una indicazione che è in contrasto col disposto dell'Articolo 233 del codice di rito che, come sappiamo, prevede e stabilisce la possibilità per ciascuna parte di nominare non più di due consulenti. Un concetto questo che poi è stato fatto proprio ed interpretato come ben sapete dalla Giurisprudenza, che ha puntualizzato il concetto specificando che non più di due consulenti rispetto alla stessa circostanza. Quindi, in questo caso, per Medicina Democratica tre consulenti sulla medesima circostanza. Stessa situazione, sempre Avvocato Bonetto, per Slai Cobas, tre consulenti indicati in merito alla medesima

circostanza. Ancora Avvocato Sergio Bonetto per Rebuzzi Aurelio. Ah, in questo caso ha fatto richiesta dell'acquisizione a fini probatori della documentazione allegata all'atto di costituzione, ma di esso signor Presidente fa parte una relazione di consulenza medico legale redatta dal dottor Giovanni Pezzino, che però (come potrete constatare) non fa parte dei consulenti indicati nella lista. Quindi ovviamente chiediamo l'espunzione di questa consulenza, di questa documentazione allegata all'atto di costituzione. Ancora, e qui poi mi associo a quello che in parte aveva anticipato l'Avvocato Caiazza nel suo precedente intervento, abbiamo poi delle situazioni nelle quali agli atti di costituzione di Parte Civile sono stati allegati delle consulenze, ma non è stato né indicato in lista, né richiesto conseguentemente in sede di richiesta di prova l'escussione del consulente che, come mi insegnate, è l'unico strumento attraverso il quale un eventuale elaborato tecnico può trovare ingresso nel fascicolo per il dibattimento a seguito dell'escussione nel contraddittorio tra le parti del consulente, come previsto dall'Articolo 511 comma II. In questo caso specifico, Avvocato Tanzi rispetto agli assistiti Pignatelli Anna, Manigrasso Annamaria, Maurella Giovanni, Viola Attilio e Ciaciulli Domenico, allegano delle consulenze tecniche, ma non è stato richiesto appunto l'esame del relativo consulente. Stesso discorso Avvocato Pignatelli rispetto alle posizioni delle Parti Civili Sebastio Marco, Sebastio Federica e Sebastio Giuseppe. Anche in questo caso c'è la medesima situazione di patologia processuale. Ancora Avvocato Luca Tatullo per gli assistiti Di Giorgio Sara, Di Giorgio Vincenzo e Andriani Anna, anche in questo caso c'è una consulenza, ma non è stato richiesto l'esame del consulente, quindi noi ne chiediamo l'espunzione in

questo momento processuale. Rispetto poi alle richieste istruttorie dei Pubblici Ministeri, devo chiedere l'inammissibilità della seconda lista testi che risulta depositata, come vedrete, in data 6 luglio 2016. In questa lista testi è indicato il dottor Franco (*parola incomprensibile*) in qualità di testimone, si tratta di una lista testi (come dicevo) depositata il 6 luglio del 2016. Con vostra ordinanza emessa all'udienza del 19 luglio del 2016 avete cadenzato le scansioni processuali di questo dibattimento, stabilendo in particolare che nel caso di specie il controllo della regolare costituzione delle parti si consumava all'udienza del 14 di giugno, ove veniva sanata la irregolare vacatio in ius dell'imputato Corti. Poi proseguite chiaramente motivando sul punto specifico. Però il dato processuale importante che vorrei sottolineare alle Signorie Vostre è questo: ovvero che già alla udienza del 14 di giugno 2016 abbiamo il superamento del momento processuale previsto dall'Articolo 484, pertanto la lista testi depositata a luglio è inammissibile. Ultimo rilievo che attiene sempre alla lista testi depositata dai Pubblici Ministeri si ricollega alla questione che ho fatto in precedenza richiamando l'Articolo 233, che pone un vincolo a tutte le parti processuali, ovvero quel vincolo di non indicare più di due consulenti rispetto alla medesima circostanza. Come vedrete alla pagina 9 e 10 della prima lista testi depositata dai Pubblici Ministeri, gli stessi indicano sulla medesima circostanza, ovvero in ordine alle polveri aerodisperse, all'accumulo delle polveri, non starò a ripetervi la circostanza, ma è veramente sempre la stessa, vengono indicati ben cinque consulenti. Faccio riferimento al consulente indicato al numero 16, dottor Cassano Filippo, dottor Balice Vito indicato al numero 18 della lista testi, dottor Conversano Michele numero 19 della

lista, dottor Corbo Ermanno numero 20 e ingegnere Di Francesco Francesco numero 21 della lista depositata dai Pubblici Ministeri. Pertanto, sotto questo profilo, ritengo che debba essere limitato nei ranghi stabiliti dal codice di rito, quindi nel numero massimo di due consulenti rispetto a questa specifica circostanza. Grazie.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Io ne approfitto come Riva Nicola e quindi mi aggancio alle richieste di prova fatte dall'Avvocato Convertino, chiedo per Riva Nicola l'esame dei testi della lista depositata nell'interesse di Riva Nicola. Nicola Riva si occupava di tutt'altro rispetto allo stabilimento di Taranto, tant'è che nelle stesse intercettazioni non c'è una sola intercettazione che riguarda Nicola Riva, nonostante un profluvio di intercettazione e vedrete comunque, quando faremo anche noi la nostra richiesta di trascrizione, quante intercettazioni sono state fatte in questo processo. Quindi io ho dovuto indicare dal punto di vista costruttivo una ricostruzione di che cosa ha fatto Nicola Riva dal 1995 fino al 2012, 2013, cioè l'arco temporale indicato nell'imputazione, per dimostrare come sostanzialmente lui non si è occupato dello stabilimento di Taranto e a maggior ragione delle aree specifiche lo stabilimento di Taranto. Anche quando c'è stata quella sua nomina a Presidente del Consiglio di Amministrazione, vedrete che è una nomina per cooptazione, perché il papà per un problema processuale non poteva fare più il Presidente e quindi ha avuto quell'incarico formale, pur continuando ad occuparsi di tutt'altro anche nel periodo in cui è stato Presidente dell'Ilva. Per questo poi vi ho prodotto e già le avrete viste, ne chiedo ovviamente l'acquisizione, tutte quelle visure camerali, che sono tantissime, che vi dimostrano come nel gruppo Riva lui si occupasse di tutt'altre

cose, per Taranto soltanto della logistica. Quindi, da questo punto di vista, chiedo ovviamente l'escussione di tutti i testi per riuscire a provare quello che dobbiamo provare.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Questa circostanza, benissimo.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Mi aggancio per un secondo soltanto nella richiesta che ho fatto per Nicola Riva, ho indicato anche io l'esame come testimoni e lo faccio anche come esame delle Parti Civili espressamente, quindi sia come testimoni e sia come esame di Parti Civili, di poter sentire tutte quante le Parti Civili che si sono costituite in questo processo. Volevo soltanto spiegare un particolare: nella vostra ordinanza avete, mi passi il termine, addirittura ammesso la costituzione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ormai.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, no, "addirittura" dal punto di vista temporale.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Dopo quello che ha detto questo è quasi un complimento.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, no, Presidente lo sa che io la stimo moltissimo e le voglio anche bene.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non vada oltre però queste affermazioni.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Rispetto alla vostra ordinanza, avete ammesso la costituzione di Parte Civile di una persona che era morta prima del 1995, nonostante la nostra richiesta. E noi abbiamo detto: "Ma se siamo arrivati nel 1995". La risposta che avete dato nell'ordinanza è stata: "Adesso si stanno costituendo. C'è comunque un primo vaglio di ammissibilità, noi lo facciamo in questa sede, avrete la possibilità di poter fare un dibattito in cui queste cose nel contraddittorio delle parti emergeranno e quindi li potrete andare a sentire". Noi questo contraddittorio lo

vogliamo rispetto alle Parti Civili, anche perché voi avete anche visto, perché quelle le avete potute già leggere, che le risultanze dell'incidente probatorio poggiano su una perizia epidemiologica. La perizia epidemiologica è un osservatorio dall'alto, un osservatorio dall'alto che ha una corte molto ampia, si tratta di 283.000 persone, che sono state osservate dall'alto come se fosse un osservatorio con un elicottero. Allora hanno fatto questo osservatorio dall'alto e si è ritenuto nella fase delle indagini preliminari di raggiungere, secondo l'imputazione che è stata data dalla Pubblica Accusa, un principio di prova (tant'è che c'è un'imputazione specifica) in cui si dice che questo disastro avrebbe cagionato malattia e morte nei cittadini di Taranto e dei paesi limitrofi. Ora questa è la indicazione nominativa delle persone che sono state attenzionate dalla perizia epidemiologica. Quindi la Corte che è stata presa in considerazione come osservatorio dall'alto. Ora noi invece abbiamo bisogno di un osservatorio dal basso e di un osservatorio diretto delle persone, perché per potere andare a parlare poi di una patologia, di un aumento di una patologia e di una patologia che può essere messa in correlazione con l'inquinamento che si assume essere avvenuto a Taranto, per fare questo c'è bisogno in un processo penale di andare a verificare causa ed effettuo il suo collegamento. Quindi dal punto di vista probatorio noi abbiamo, a mio modesto avviso, un momento di accertamento nel processo penale, perché adesso siamo al dibattimento, in cui noi dobbiamo andare a spostarci da quell'osservatorio dall'alto ad arrivare al basso. Perché avrà sicuramente visto un altro dato che vi sarà balzato agli occhi: da un lato questo inquinamento sembra, secondo la perizia epidemiologica (che ovviamente allo stato prendiamo in considerazione) aver

fatto aumentare determinate patologie. Dall'altro lato però la stessa perizia epidemiologica evidenzia come quello stesso inquinamento avrebbe portato ad una diminuzione di moltissime patologie che evidentemente dal punto di vista scientifico dovrebbero portare a ritenere che l'inquinamento diventa protettore rispetto a tante altre patologie che invece sono diminuite secondo le risultanze della perizia epidemiologica. Ragion per cui, per arrivare a fare una valutazione in concreto, bisognerebbe andare a fare un esame in concreto di tutte le persone che si sono ammalate di determinate patologie che si ritiene siano aumentate e fare poi anche delle altre domande a quelle persone che evidentemente non si sono ammalate.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Le 283.000 intende lei?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Questa sarebbe ovviamente una richiesta incompatibile con il dibattimento, c'è da dire però che dal punto di vista scientifico, sempre nell'ambito dell'epidemiologia, è possibile poter raggiungere qualche risultato in più facendo delle verifiche che evidentemente non sono state fatte nell'ambito di questo processo. Allora, iniziamo con la richiesta specifica di sentire tutte le Parti Civili che dicono di essere.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Di aver subito un danno.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Di aver subito un danno per quella causa. Questo già è un passo nel processo per fare degli accertamenti, anche in relazione alle risultanze della perizia epidemiologica. Poi bisognerà fare, ad avviso di questo difensore, delle verifiche ulteriori perché siamo in un processo penale e dobbiamo andare a fare delle verifiche in concreto per la valutazione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi estendere questi accertamenti anche a parti che non si sono costituite

Parti Civili.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Esattamente, bisognerà fare dei raffronti. Però in questa fase, io lo sto soltanto preannunciando, perché potrà essere chiarito all'esito ovviamente dell'esame dei tecnici che chiariranno un po' a tutti che tipo di esigenza va a rappresentare questo processo, perché, appunto, siamo in un processo penale e questo tipo di accertamento poi deve essere fatto in concreto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Io devo poi aggiungere nelle richieste di inammissibilità già fatte dal collega Convertino come la stessa richiesta di inammissibilità deve essere fatta proprio con riferimento ai Pubblici Ministeri. Perché alla pagina 143 del verbale di udienza può verificare come l'ufficio del Pubblico Ministero nelle sue richieste di prove e valgono le richieste, non può il Pubblico Ministero adesso rimediare, perché è passato il momento processuale, l'ufficio del Pubblico Ministero si riporta ai capi di imputazione così come testé letti e chiede di provare i fatti attraverso l'esame dei testi di lista. Si tratta della lista che è stata depositata il 6 maggio, con integrazione del 6 luglio 2016. Chiede poi l'esame degli imputati di procedimento connesso 210, chiede la visione dei filmati, chiede la trascrizione della perizia, non chiede poi l'esame dei consulenti come tali e né dei periti come tali. Ragion per cui le richieste del Pubblico Ministero sono esclusivamente in relazione ai testimoni. Quindi la richiesta è rispetto a quelli che sono stati indicati come testimoni, perché depositare la lista non è sufficiente, come tutti quanti noi sappiamo. Per queste ragioni io penso di avere terminato con le richieste autonome. E l'esame dell'imputato. Grazie.

AVVOCATO MARIUCCI - Avvocato Mariucci Difesa Legnani, anche in

sostituzione dell'Avvocato Sierotti, chiedo l'esame dei testi indicati in lista, l'esame degli imputati ex 210 indicati in lista, controesame dei testi indicati dal Pubblico Ministero e dalle Parti Civili, l'esame dell'imputato, l'esame delle Parti Civili, riservo produzione documentale. Mi associo alla richiesta di inutilizzabilità degli esiti dell'incidente probatorio illustrata dall'Avvocato Lanucara anche per la posizione del mio assistito, l'ingegner Legnani, non avendo partecipato all'incidente probatorio. E chiedo invece, per quanto riguarda la dottoressa Romeo, in sostituzione dell'Avvocato Sierotti e dell'Avvocato Rada, l'esame dei testi e dei consulenti indicati in lista, l'esame degli imputati ex 210 indicati in lista, controesame dei testi indicati dal Pubblico Ministero e dalle Parti Civili, l'esame delle Parti Civili, l'esame dell'imputata e riservo produzione documentale. Grazie. Ah, riservo naturalmente di interloquire sulla richiesta di produzione documentale come da vostra ordinanza nel corso della prossima udienza.

AVVOCATO Paolo Maria CACCIALANZA - Presidente, Avvocato Caccialanza per l'ingegner Di Maggio e l'ingegner D'Alò, chiediamo l'esame dei testi e dei consulenti tecnici e degli altri soggetti ex Articolo 210 indicati nelle liste tempestivamente depositate per ciascuno degli imputati, il controesame come per legge dei testi e dei consulenti tecnici delle altre parti e dei periti nominati durante l'incidente probatorio. Poi l'esame degli imputati, sia dell'ingegnere Di Maggio che dell'ingegnere D'Alò e delle Parti Civili come è stato ripetutamente detto. Ci riserviamo produzioni documentali nel corso del dibattimento, mi associo alle questioni che sono state già sollevate dalle precedenti Difese e ribadisco quanto era già stato avanzato dalla collega di Difesa in precedenti udienze, ma è venuto

fuori anche questa sera circa l'inutilizzabilità soggettiva dei risultati dell'incidente probatorio per quanto riguarda l'ingegnere D'Alò. Grazie.

AVVOCATO BRUNI - L'Avvocato Bruni nell'interesse di Pentassuglia, io chiedo il controesame come per legge, la riserva di produzione documentale, l'esame di quelle Parti Civili che si sono costituite nei confronti di Pentassuglia. Chiedo Presidente la cortesia di autorizzarmi ad allontanarmi dall'aula. Grazie.

AVVOCATO Francesco ZACCARIA - L'Avvocato Zaccaria per Vendola Nicola, chiedo l'esame dei testi di lista, l'esame degli imputati e imputati ex Articolo 210 e testi assistiti 197 bis così come da lista ritualmente depositata in Cancelleria, l'esame dell'imputato, riserva produzione documentale e si chiede altresì la trascrizione di alcune fonie relative al RIT 90/2010 e RIT 257/2010, si tratta soltanto di qualche fonìa che viene indicata analiticamente in un elenco che mi accingo a depositare e in caso di accoglimento di tale richiesta di trascrizione, di perizia, si nomina sin da ora quale consulente tecnico di parte il dottor Raffaele Colaianni.

Per quanto riguarda Fratoianni Nicola, chiedo l'esame dei testi di lista così come depositata in Cancelleria, l'esame dell'imputato e riserva di produzione documentale.

Medesime richieste per Antonicelli Antonello, l'esame dei testi di lista e degli imputati in procedimento connesso 210 bis e testi assistiti 197 bis così come indicati, l'esame dell'imputato e riserva di produzione documentale.

Infine per Palmisano Pierfrancesco, l'esame dei testi di lista, l'esame dell'imputato e anche qui riserva di produzione documentale.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato Perrone continua ad

essere nominato in sostituzione dei colleghi che si allontanano, per evitare poi che ci sia qualche spazio bianco nel verbale. Prego Avvocato.

AVVOCATO Tommaso MARRAZZA - Avvocato Marrazza per Colucci. Chiedo ovviamente l'esame dei testi e dei consulenti di cui alle liste, sono due liste tempestivamente depositate, l'esame imputato, l'esame delle Parti Civili e riservo produzioni documentale. Mi associo alla eccezione testè formulata in merito alle richieste della Pubblica Accusa che ha limitato la richiesta di ammissione ai testi e non ai consulenti e ai periti.

AVV.SSA Maria Manuela SBORGIA - Avvocato Sborgia anche in sostituzione dell'Avvocato Laforgia per l'imputato Giorgio Assennato, chiedo l'esame dell'imputato, esame dei propri testi di lista ritualmente depositata, controesame come per legge, riserva di produzione documentale ed esame di tutte le Parti Civili costituite nei confronti del professor Assennato.

In sostituzione dell'Avvocato Laforgia per Pellegrino, chiedo esame dell'imputato, riserva di produzione documentale, controesame come per legge ed esame delle Parti Civili.

AVVOCATO Antonio SANTORO - Avvocato Santoro per l'imputato Raffaelli, esame dei testi di lista e dei consulenti ivi contenute, controesame come per legge, esame dell'imputato Raffaelli e di quelli contemplati dal capo f) di imputazione, esame delle Parti Civili costituite nei confronti dell'imputato Raffaelli, riserva produzione documentale e mi associo alle questioni sollevate anche dalle altre Difese.

AVVOCATO Francesco MORELLI - Per l'imputato Liberti l'Avvocato Morelli in sostituzione dell'Avvocato Sisto, chiedo l'esame dei testi di lista, dei consulenti, l'esame degli imputati, esame delle Parti Civili. Mi riservo produzione documentale. Grazie.

AVVOCATO Giuseppe MARIANI - L'Avvocato Mariani e sostituisco

il collega Modesti nell'interesse dell'imputato Blonda Massimo, capo 11) della rubrica. Le formulo le nostre richieste di prova: anzitutto le chiedo l'ammissione dei testimoni e del consulente tecnico indicati nella lista, nella seconda lista, sempre tempestivamente depositata il 29 aprile 2016, la stessa lista indica alcune persone imputate in questo procedimento, che però sono state prudenzialmente indicate in lista ai sensi dell'Articolo 210, gliene chiedo altresì l'ammissione e l'esame, precisando che per quanto riguarda la posizione sub 5, cioè quella del dottore Nicastro, mi risulta che sia stato assolto nel procedimento in abbreviato.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi può assumere la qualità di testimone.

AVVOCATO Giuseppe MARIANI - Esattamente, valuterà la Corte naturalmente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sentenza definitiva?

AVVOCATO Giuseppe MARIANI - Mi risulta che la sentenza sia irrevocabile, la formula determinava, ossia "il fatto non sussiste".

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prodotta?

AVVOCATO Giuseppe MARIANI - Ci riserviamo di depositarla, valuterà la Corte la più corretta veste processuale entro la quale collocare il dichiarante. Vi chiedo naturalmente l'esame dell'imputato Blonda Massimo sul fatto suo proprio, vi sono poi alcune persone danneggiate costituite in Parte Civile anche contro il dottor Blonda, che risponde di favoreggiamento personale. Le elenco molto sinteticamente: il legale rappresentante dell'Associazione Promozione Sociale e Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, il legale rappresentante dell'Associazione Codacons, il legale rappresentante dell'Associazione Articolo 32, Associazione Italiana per i Diritti del Malato, legale rappresentante Associazione Medicina Democratica, i

signori poi Argentieri, D'Arcante, De Pasquale, Fiore, Fuggiano, Iannello, Lasala, Latagliata, Montervino, Morga, Romeo, Rossi e Scarnera, Montanaro Vitantonio, Cartellino Anna, Giannattasio Luigi e Giannattasio Daniela, Conte Maria Antonia, Zaffoni Daria, Lapertosa Lara, Lapertosa Loriana Roberta, Lapertosa Mario, Conclera Amalia, D'Alconzo Annibale, D'Alconzo Cosimo, De Pasquale Emanuela. Talché Presidente, rispetto a queste persone costituite in Parte Civile, io ritengo che anche in ragione del fatto che a fronte del titolo di reato ascritto al dottor Blonda, favoreggiamento personale, esse rivestono la sola qualità di persone danneggiate e sicuramente non di persone offese, concordo con alcune delle Difese che mi hanno preceduto circa la necessità di verificare nel contraddittorio la loro legittimatio ad causam. Pertanto vi chiedo l'esame di queste persone, in via principale (e riprendo il punto anticipato credo anzitutto dalla Difesa Archinà) in termini di prova sopravvenuta ai sensi del 493 capoverso codice di rito nella misura in cui queste Parti Civili sono state ammesse (credo di non un sbagliare) da questa Corte di Assise. In via gradata ve ne chiedo l'esame in termini di prova contraria ai sensi del 468 IV comma in comminato disposto col 495 codice di rito. In via ulteriormente subordinata ve ne chiedo, qualora non dovessero essere sentite come testimoni, l'esame come parti privati ai sensi del 208 codice di rito penale. Credo che quanto alle prove orali e costituende abbia detto tutto, vi sono poi delle prove documentali senza pretesa di esaurirle, perché naturalmente mi riservo, ci riserviamo di produrre nel corso del dibattimento le prove documentali la cui rilevanza dovesse emergere in margine all'assunzione delle prove orali, sin d'ora chiedo la ammissione, acquisizione di due documenti indicizzati, naturalmente

li sottopongo alle altre parti e in primis al Pubblico Ministero.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene Avvocato, grazie, è stato chiaro.

AVVOCATO Carlo RAFFO - Presidente e Signori della Corte, per l'imputato Liberti io ovviamente mi riporto alle richieste formulate dal codifensore ed altresì eccepisco l'inutilizzabilità soggettiva relativamente all'incidente probatorio, associandomi a quanto vi ha già esposto l'Avvocato Lanucara e tra l'altro mi associo anche alle richieste formulate dagli Avvocati Caiazza e Convertino che mi hanno preceduto, con riferimento tanto alla utilizzabilità della documentazione allegata alle costituzioni di Parte Civile anche nei confronti dell'imputato Liberti e con riferimento ovviamente alla inammissibilità dei testi indicati. Ovviamente mi sono già riportato alle richieste del collega, chiedo l'esame dell'imputato.

Per quanto riguarda invece gli altri due imputati che oggi assisto anche come sostituto, ovvero Stefano e Manna, chiedo l'esame degli imputati, controsame come per legge, riservo produzione documentale, esame dei testi e consulenti indicati nelle relative liste.

AVV.SSA Edvige MATTESI - Per l'Avvocato Pelaggi chiedo l'esame dei testimoni e dei consulenti indicati nelle liste depositate il 2 maggio del 2016, nonché è richiesto anche l'esame dei testi di lista, che sono in realtà tre imputati di questo processo, vale a dire Perli, Romeo e Ticali ai sensi dell'Articolo 210 Codice Procedura Penale, chiedo il controesame, l'esame dell'Avvocato Pelaggi e riservo ulteriore produzione documentale.

AVV.SSA Giorgia DE TOMMASI - Avvocato Giorgia De Tommasi in sostituzione dell'Avvocato Albanese per Giovinazzi Cosimo. Si chiede l'ammissione dei testi e dei consulenti indicati nel lista ritualmente depositata, si

riserva produzione documentale, esame dell'imputato Giovinazzi Cosimo e la Difesa si associa alle richieste già formulate dai precedenti difensori.

AVVOCATO MARTUCCI - Avvocato Martucci per Perli Francesco, si chiede l'esame dell'imputato, esame dei testi e consulenti di lista, l'esame delle Parti Civili per le ragioni esplicate dai colleghi precedentemente, l'inutilizzabilità dell'incidente probatorio nei confronti dell'Avvocato Perli per le medesime ragioni che non ripetiamo e si riserva produzione documentale.

AVVOCATO Pasquale LISCO - L'Avvocato Lisco in sostituzione dell'Avvocato Errico, per quanto riguarda Dimastromatteo Vincenzo deposito copia della memoria difensiva, con tutti gli allegati, già depositata il 18 dicembre del 2014 innanzi al Giudice dell'udienza preliminare, di cui la Procura nel fascicolo del Pubblico Ministero, o meglio in quello dell'udienza preliminare ha l'originale, io ho potuto fare una copia con il depositato, anche in formato digitale. Quindi questo per Dimastromatteo Vincenzo, che da qui ad un momento vi depositerò. Esame dopo dell'imputato, esame della lista testi e quindi dei testi e dei consulenti tecnici, ritualmente depositata e precisamente per Dimastromatteo Vincenzo in data 19 aprile 2016. Dicevo, esame dell'imputato, riservo ulteriore documentazione nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Anche per Palmisano Sergio abbiamo depositato una memoria innanzi al Giudice dell'udienza preliminare, sempre in data 18 dicembre 2014, di cui l'originale.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, la stessa cosa.

AVVOCATO Pasquale LISCO - Sì, quindi da qui a un momento vi depositerò.

Vi è dopo anche una lista testi per l'ingegner Palmisano Sergio, depositata sempre in data 19 aprile del 2016, quindi l'esame dei testi e del consulente tecnico,

l'esame dell'imputato e riservo ulteriore documentazione.

Per quanto riguarda invece l'ingegnere Andelmi Marco, vi è una lista testi e quindi chiedo l'esame di tutti i testi e di tutti i consulenti, la lista è stata depositata in data 19 aprile sempre del 2016. Chiedo l'esame dell'imputato, riservo ulteriore produzione documentale, faccio mie le eccezioni dell'Avvocato Lanucara sulla utilizzabilità dell'incidente probatorio nei confronti dell'ingegner Andelmi e di tutti i colleghi che mi hanno preceduto, dopo chiedo anche l'esame di tutte le Parti Civili costituite contro l'ingegner Andelmi. Spero di essere stato esaustivo e di non aver dimenticato nessuno. Deposito le memorie difensive.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Andiamo avanti.

AVVOCATO Stefano MAGGIO - Presidente, l'Avvocato Maggio per il dottor Ferrante. Chiedo l'ammissione delle prove di cui alla lista, l'esame dell'imputato, l'esame dei coimputati per gli stessi reati per i quali è chiamato a rispondere il dottor Ferrante, mi associo alla richiesta di esame a prova contraria dell'ingegnere Stefano Consonni a controprova rispetto alle circostanze capitolate in relazione ai custodi giudiziari del Pubblico Ministero, riservo la produzione documentale.

AVVOCATO FRANCESCO GARZONE - Avvocato Francesco Garzone. Ho già formulato le richieste di prova per la Partecipazioni Industriali in qualità di Responsabile Civile, formulo ora le richieste di prova per la stessa società come ente ai sensi del decreto legislativo 231, che sono le medesime. Nel senso che chiedo l'esame dei testimoni e dei consulenti tecnici indicati nell'apposita lista depositata ex Articolo 468, riservo produzione documentale, chiedo l'esame delle Parti Civili costituite nei confronti della stessa società.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Annicchiarico, non

vedo più l'Avvocato che sta parlando. Perché la sua sagoma è imponente.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Mi perdoni.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego.

AVVOCATO Francesco GARZONE - Grazie Presidente, avevo comunque concluso.

AVVOCATO IPPEDICO - Buonasera Presidente, Avvocato Ippedico in sostituzione dell'Avvocato Sassi per la posizione Buffo. Chiedo l'esame dei testi di lista e dei consulenti indicati nella lista della Difesa ritualmente depositata, controesame come per legge per le liste delle altre parti, esame dell'imputato, mi riservo la produzione di documentazione, mi associo a tutte le richieste fondate sulle argomentazioni precedentemente esposte da tutti i difensori, quindi con riguardo al controesame dell'ingegner Consonni, all'esame delle Parti Civili costituite contro l'ingegner Buffo, eccetera, riservo la produzione documentale, mi riservo di interloquire sulla produzione del Pubblico Ministero alla prossima udienza, mi riservo di meglio argomentare sul profilo di inutilizzabilità soggettiva degli esiti dell'incidente probatorio per l'ingegner Buffo. Grazie.

AVV.SSA Federica SAMBATI - Avvocato Sambati per Specchia Vincenzo. Chiedo l'esame dei testi di lista, del teste assistito e dei consulenti di lista tempestivamente depositata, il controesame come per legge, l'esame dell'imputato, riserva produzione documentale ed esame delle Parti Civili costituite nei confronti di Specchia. Anche io mi riservo di interloquire sulle richieste di prova formulate dalla Procura alla prossima udienza come stabilito. Grazie.

AVV.SSA Ludovica BEDUSCHI - Presidente, Avvocato Beduschi per l'ingegner Cavallo. Chiedo l'esame dei testi e dei consulenti indicati nella lista testi ritualmente depositata, chiedo l'esame dell'imputato, mi riservo la

produzione documentale, mi associo alle questioni proposte dalle altre Difese, in particolare alla richiesta di citazione dell'ingegner Consonni a prova contraria rispetto alle circostanze capitolate per i custodi e l'esame delle Parti Civili. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie. Abbiamo terminato con i difensori degli imputati? No, c'è ancora un altro Avvocato.

AVV.SSA RUTIGLIANO - L'Avvocato Rutigliano per la Regione Puglia Responsabile Civile, volevo solo contestare le eccezioni.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, ma prima abbiamo chiesto se ci sono ancora difensori che devono intervenire.

AVV.SSA RUTIGLIANO - Okay.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Io soltanto a completamento della richiesta vi produco le indicazioni prima che vi ho fatto con riferimento.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Alla perizia epidemiologica.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Esatto, a controprova sulla perizia epidemiologica l'esame della Corte, vi produco la documentazione con tutti i riferimenti ovviamente degli indirizzi e dei nomi e vi produco poi gli Articoli di giornale a cui facevo riferimento nell'intervento di stamattina,

AVVOCATO LA PORTA - Presidente, chiedo scusa, che articoli di giornale a cui faceva riferimento stamattina, non ho compreso proprio. Non comprendevo a cosa facesse riferimento.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Era soltanto per brevità, però il riferimento era a Quotidiano di Puglia del 26 febbraio 2017, in cui si dice: "Cittadini protagonisti, il corteo non viene fermato dalla pioggia, chiedere giustizia per Taranto. Giustizia per Taranto. Alla Magistratura chiedono di porre attenzione alle richieste di patteggiamento e soprattutto alla destinazione del

denaro che verrebbe recuperato".

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Cioè, dobbiamo acquisire questo Avvocato?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sì.

(Intervento fuori microfono)

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Esatto. Poi il Fatto Quotidiano: "La città deve respirare, non voglio ammalarmi, siamo bambini da salvare".

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene Avvocato, abbiamo capito.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - "Voglio legalità al patteggiamento".

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, con riferimento alla suggestione che l'opinione pubblica esercita. Lui pubblica e noi poi decidiamo sui documenti Avvocato.

AVVOCATO LA PORTA - No, la mia domanda è un'altra. Ogni produzione documentale deve anche avere delle finalità probatorie, ora se si producono dei documenti in fase di richieste istruttorie, essi devono avere valenza per quanto concerne.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Rilevanza ai fini del giudizio.

AVVOCATO LA PORTA - Ora se si vuole insistere e ciò è una cosa che non reputo bellina, che questo Collegio sia influenzabile, perché è ciò che è stato detto stamattina, addirittura nel negare i rinvii alle parti per il tramite di una manifestazione di piazza, io credo che questo vada al di là della richiesta istruttoria e non comprendo realmente quale utilità possa avere, salvo che.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato, queste sono richieste, noi non abbiamo deciso su questo.

AVVOCATO LA PORTA - Ma le sta già producendo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Lui li produce e noi dobbiamo valutarne l'ammissibilità e l'inserimento nel fascicolo.

AVVOCATO LA PORTA - Era giusto per comprendere la finalità probatoria.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Adesso glielo chiediamo, perché forse non le ha dette.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Io purtroppo mi rendo conto che dal punto di vista (come ha detto lei prima) sono ingombrante, prendo sempre la parola e do fastidio, allora cercavo di essere sintetico.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ho detto la sagoma ingombrante Avvocato, le ho fatto un complimento.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - La ringrazio.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non ingombrante come vuole fare intendere lei.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ho tolto anche la cravatta verde che non era piaciuta.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Eh, meno male.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Mi sono subito adeguato alle richieste che mi venivano fatte. Io con riferimento alla Corte, di cui ho già detto, chiedo l'esame a prova contraria con riferimento a tutte le persone. Ho già immaginato, ve l'ho preannunciato, però ho anche spiegato dal punto di vista probatorio perché stavo facendo questo tipo di richiesta e stavo semplicemente portando i documenti (parola incomprensibile per sovrapposizione di voci) perché li avevo collegati.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, la questione riguarda questi articoli di giornali.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ho poi portato i documenti di riferimento, perché io stamattina ho fatto soltanto un riferimento nella memoria di stamattina, quindi ho detto che è a completamento della memoria di questa mattina, perché che c'era stata una manifestazione, che c'erano state queste dichiarazioni, che c'era stato tutto ciò che ho detto e che non voglio ripetere, anche se è stato ripetuto di chi mi ha interrotto, l'ho

dichiarato e non l'ho allegato perché non mi erano stati materialmente portati.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Per provare la circostanza.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Esattamente. Ho detto che rispetto alla memoria di stamattina, soltanto per provare la circostanza di quella che era la pressione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - A suo vantaggio le dico che di manifestazioni ce ne sono state anche altre prima di questa, ce ne sono state tantissime, non solo questa.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sì, però Presidente la cosa brutta di questa manifestazione rispetto alle altre è che questa manifestazione è stata fatta a pochissimi giorni dal processo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il 25 di febbraio.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Esatto e come lei avrà modo di verificare scrivono: "Che è la prima volta che c'è critica alla Magistratura. Mi dispiace dover dire che i tempi lunghi del processo ambiente svenduto su disastro ambientale, i continui rinvii delle udienze, le ipotesi di patteggiamento per le società imputate ci preoccupano molto, come cittadini abbiamo sempre avuto fiducia nella Magistratura ma ora temiamo che la città non sia risarcita dopo decenni inquinamento, sarebbe una beffa. Per questo abbiamo scelto come nome della marcia "giustizia per Taranto", ora seguiremo da vicino le dichiarazioni per far sentire la nostra pressione". Tant'è che avete dovuto contingentare gli ingressi perché avete detto trenta persone e non di più.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Per lo spazio fisico Avvocato.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Ma c'era la pressione della gente fuori l'altra volta, all'altra udienza le abbiamo viste ed avete con una vostra ordinanza limitato l'ingresso a trenta persone.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Indipendentemente, è un'ordinanza che risale agli inizi del dibattimento.

AVVOCATO LA PORTA - L'ordinanza è di luglio, è precedente.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, l'ordinanza delle trenta persone.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Risale all'inizio del dibattimento, a due anni fa risale Avvocato. Non potevamo sapere quante persone e né della manifestazione. Giusto per la verità dei fatti,

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Però l'ordinanza ha funzionato perché l'altra volta c'erano sempre due o tre persone, questa volta ce n'erano centinaia di persone e sono state contingentate nel numero di trenta. Tutti quanti questi articoli, addirittura arrivano a criticare il Procuratore Capo Capristo: "Capristo svegliati", riferimenti specifici al fatto di rigettare i patteggiamenti, riferimenti specifici a non dare più rinvii. Allora, rispetto a questo dato, io ho registrato un dato mediatico importante che ha avuto comunque ingresso in quest'aula e per la prima volta ho visto un'ordinanza con un applauso da stadio. Allora questo dato, rispetto a questa cosa, viene documentato, ne ho fatto soltanto riferimento affinché resti a verbale che quella questione la sto documentando con gli articoli di giornale.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, questa è la richiesta.

AVVOCATO IPPEDICO - Presidente, chiedo scusa, Avvocato Ippedico per la posizione dell'ingegner Buffo, perché non sono sicuro che sia venuto registrato tutto, l'esame dell'imputato.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Cioè, aggiunge ad integrazione?

AVVOCATO IPPEDICO - Sì, non sono sicuro.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Però lo sta dicendo adesso.

AVVOCATO IPPEDICO - Sì, lo sto dicendo in ogni caso adesso, grazie.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Va bene. Allora, dovrebbe intervenire sulle richieste di prova degli imputati in replica il Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Adesso Presidente? Noi abbiamo necessità di leggere il verbale.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Io ho solo detto questo Pubblico Ministero, lei può dirmi quello che vuole, non se la deve prendere, ma la scansione è questa. Se non le avessi dato la parola, lei mi avrebbe censurato sotto altro profilo. Solo questo sto dicendo. Se non ve la sentite, noi aggiorniamo sicuramente.

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Abbiamo necessità di verificare tutte le richieste.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi la Difesa chiede un tempo, un aggiornamento per potere esaminare e replicare.

AVVOCATO PERRONE - No Presidente, non la Difesa, il Pubblico Ministero.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Scusi, sì, ho sbagliato.

AVVOCATO PERRONE - Altrimenti chi lo legge resta stupito.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Perrone, è difficile andare avanti così, eh.

AVVOCATO PERRONE - Lo so.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - C'è una resistenza.

AVVOCATO PERRONE - Ma se uno legge che la Difesa chiede e la Corte accoglie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, ma chi è intelligente capisce, Avvocato Perrone. Dobbiamo fare anche noi molti sforzi per capire voi.

AVVOCATO Michele ROSSETTI - Presidente, chiedo scusa, giusto per chiarezza, per evitare malintesi procedurali.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì.

AVVOCATO Michele ROSSETTI - Se la Corte intende aggiornarsi a questo punto, ritengo che la prossima volta dovremmo iniziare dalle eventuali eccezioni delle Difese e non

del Pubblico Ministero, nel senso che dovremmo interloquire sulle richieste di prova presentate dal Pubblico Ministero e sulle quali noi ci siamo riservati di eccepire in sede di successivo esame approfondito. Se dà la parola al Pubblico Ministero, ritengo che poi ci possa essere una preclusione alle nostre.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - No, la replica del Pubblico Ministero è sulle deduzioni istruttorie che oggi avete fatto come difensori. Su quello.

AVVOCATO Michele ROSSETTI - Dico, fermo restando che comunque la Difesa.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Comunque dobbiamo ancora individuare la data.

AVVOCATO Michele ROSSETTI - No, non è una questione di data Presidente, è solo una questione di scansione.

PUBBLICO MINISTERO Pietro ARGENTINO - Ma la nostra non è una replica, io non sapevo che dovevate fare determinate eccezioni avverso le richieste di prova del Pubblico Ministero e, praticamente, ho diritto ad interloquire su quelle cose.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Posso Presidente?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego Avvocato.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, io ho sentito la sua ordinanza e nonostante chiaramente quello che è successo oggi abbiamo contemplato l'esigenza, che poi era quello che c'eravamo detti all'inizio di questo processo, di contemplare le esigenze di tutti quanti. Lei ci ha detto oggi: "Fate le vostre richieste di prova diretta" e ci ha dato il termine per la prossima udienza rispetto a questa cosa.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - E le avete svolte.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - "Fatele tutti quanti". Il problema è che rispetto a quello che oggi si è verificato, noi dobbiamo chiudere questa fase. Perché dico questo? Perché già sentivo il Pubblico Ministero

che voleva interloquire in ordine alle eccezioni che noi abbiamo sollevato rispetto alle richieste fatte. Il tema non è questo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Fatte quelle oggi.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Fatte oggi. Rispetto a questo tema.

(Intervento fuori microfono)

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, no, signor Giudice a Latere, no. Il problema è questo, che io faccio le mie richieste di prova oggi, il Pubblico Ministero può interloquire oggi sulle mie richieste di prova diretta. Rispetto alle sue richieste di prova diretta io ho fatto oggi le mie eccezioni, lui, il Pubblico Ministero non può replicare sulle mie eccezioni, non sono ammesse repliche, deve essere autosufficiente la richiesta. Quindi da questo punto di vista io vorrei che oggi si completasse questo segmento e poi la prossima udienza, come ha scandito lei il calendario, facessimo le questioni relative alla produzione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - A me pare che questa non sia in discussione.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, mi era sembrato invece che c'era una indicazione in questo senso.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, noi ci siamo consultati in udienza per abbreviare, per non fare un'altra Camera di Consiglio. Siccome abbiamo previsto, ormai i tempi dell'udienza sono spirati, perché non riusciamo più a mantenere lucidità, siccome avevamo previsto, avevamo pensato che oggi si esaurisse tutto e che ad un secondo momento fosse rimandato l'esame dei documenti che il Pubblico Ministero ha prodotto, dopo quelle eccezioni noi pensiamo che il Pubblico Ministero debba comunque intervenire, debba chiudere il suo intervento, perché deve interloquire sulle eccezioni che eventualmente saranno proposte in ordine alla sua

produzione documentale.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Rispetto a questo, mi perdoni. Allora, il problema qual è? Io faccio le mie richieste di prova e oggi vi tediavo con che cosa? Dicendovi: guardate che le richieste che io sto facendo sono pertinenti e rilevanti rispetto ai capi di imputazione che mi vengono a contestare, perché io ho un onere di fare le mie richieste di prova e di caldeggiare le mie richieste di prova e di caldeggiare le mie richieste di prova laddove ne ritenga io la necessità. Questo tipo di esigenza il Pubblico Ministero non l'ha sentita, è andato piatto, ha portato 34 faldoni, non ci ha spiegato una parola.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, abbiamo capito, non ci racconti tutto.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, quindi rispetto a questo tutto il Pubblico Ministero ha rinunciato. C'è una domanda a verbale che lei fa all'ufficio del Pubblico Ministero: "Ma avete finito con le richieste?" Il Pubblico Ministero: "Sì, abbiamo finito". È finita. Non è che siccome poi gli Avvocati vanno a dire: "Questo no, questo no, questo no", il Pubblico Ministero può.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma noi non sappiamo neanche cosa diranno i Pubblici Ministeri.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, il problema è che lei ha detto: "Quando voi interloquirete sulle produzioni documentali, i Pubblici Ministeri prenderanno la parola". No, perché il Pubblico Ministero quando propone la prova.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Scusi Avvocato.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Di procedurale sto parlando: "Quando propone la prova deve dire perché".

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Noi abbiamo detto che a fronte della vostra eccezione quei documenti devono essere esaminati in un arco temporale che vi consenta di

valutarli.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Certo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - E di opporre eccezioni che riguardano la introitabilità nel fascicolo dell'ufficio, la loro producibilità, la loro utilizzabilità. A fronte di questa eccezione il Pubblico Ministero deve replicare o non deve replicare?

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, il problema è questo. Perché il Pubblico Ministero, se ritiene di voler produrre del cose producibili, nel momento della produzione deve spiegare le ragioni per le quali. Quindi per queste ragioni io dicevo, siccome abbiamo segmentato per un discorso di chiusura dei tempi, noi abbiamo segmentato, noi abbiamo fatto le nostre richieste, il Pubblico Ministero adesso ha la parola e dice quello che deve dire in ordine.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma io avevo detto assolutamente questo.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - E io sono d'accordo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Io poi mi sono fermato perché il Pubblico Ministero ha rappresentato una esigenza di tempo, mi pare di doverla accogliere, perché sono le sei, non penso che possiamo andare

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Siamo andati un sacco di volte, nonostante le mie richieste, siamo andati oltre. Adesso che il Pubblico Ministero deve fare la sua richiesta, guarda caso.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma perché sospetta sempre che ci sia qualche cosa dietro Avvocato.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No Presidente. Quando lo chiediamo noi, a noi non ci viene consentito. Ci sono tutti i verbali per vederlo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato, sono le 18.00.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - No, sono le 17.40.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - E 45. Ho sbagliato di un

quarto d'ora, non si può pretendere che si inizi adesso e si dica al Pubblico Ministero di interloquire su una richiesta fatta da quaranta Avvocati, per non so quante parti.

AVVOCATO LA PORTA - Presidente, io le chiedo perdono, ogni tanto intervengo perché sembra come se questo processo, non riesco a comprendere davvero il senso.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato, lasciamo stare le polemiche, andiamo al 28.

AVVOCATO LA PORTA - La mia unica domanda è.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato, le tolgo la parola.

AVVOCATO LA PORTA - Noi come Difesa abbiamo possibilità di interloquire sulla produzione documentale?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ho detto basta Avvocato. Andiamo all'udienza del 28 marzo 2017.

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso gli spazi): 186388

Il presente verbale è stato redatto a cura di:
Cres srl

L'ausiliario tecnico: RANDAZZO MARIA

RANDAZZO MARIA
